



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2024

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	18
Analisi tecnico-normativa	»	32
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	36
Disegno di legge	»	37
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	39
Traduzione in lingua italiana	»	59

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il presente schema di disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo alla Convenzione di Barcellona, fatto a Madrid, Spagna, il 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 21 marzo 2011.

Il Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera (d'ora innanzi denominato Protocollo ICZM) è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste, tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali, in ottemperanza all'Art.4.3(e) della Convenzione stessa.

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di disegno di legge:

- l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo alla Convenzione di Barcellona, fatto a Madrid, Spagna, il 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 21 marzo 2011;

- l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione del Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del Protocollo stesso;

- l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie: stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, l'amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Protocollo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone, inoltre, che eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi

- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Le Parti contraenti della Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo hanno adottato il Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera nell'ambito della Conferenza delle Parti tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008. La Convenzione di Barcellona, di cui l'Italia è parte, costituisce l'accordo quadro per la protezione del Mediterraneo a cui si ricollegano i Protocolli aggiuntivi (ad oggi sette), i quali completano la Convenzione, assicurandone l'applicazione concreta nei vari settori, con la specificazione di quei principi in essa enunciati e in riferimento ai diversi tipi di inquinamento e sistemi di gestione. Conformemente a quanto previsto all'art. 4 della Convenzione di Barcellona che obbliga le Parti contraenti a promuovere la gestione integrata della zona costiera, in occasione della 13ma riunione delle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona (Catania, 2003), è stato deciso di predisporre un nuovo Protocollo volto alla creazione di un sistema di gestione integrata delle aree costiere.



In occasione della COP14 tenutasi a Portoroz nel 2005, le Parti contraenti hanno quindi preso atto della bozza di progetto di Protocollo GIZC predisposta dal Segretariato, affermando l'urgente necessità di arrestare ed invertire il continuo processo di degradazione della zona costiera mediterranea. A seguito dei cinque successivi incontri del Gruppo di lavoro, composto da esperti tecnico-giuridici nominati dalle Parti contraenti, il Protocollo è stato approvato in occasione della 15ma riunione delle Parti Contraenti (Almeria - Spagna, 15-18 gennaio 2008) e quindi trasmesso, per la sua adozione, alla Conferenza diplomatica plenipotenziaria (Madrid, 20-21 gennaio 2008), nel cui ambito il Protocollo è stato aperto alla firma delle Parti.

Ad oggi, delle 22 Parti della Convenzione di Barcellona, 11 sono le Parti che hanno ratificato il Protocollo, tra cui l'Unione Europea con decisione 2010/631/UE¹. L'Italia ha firmato il Protocollo il 21 gennaio 2008. Si ritiene opportuno ricordare che il contenuto del Protocollo, anche se non ancora ratificato dall'Italia, si pone alla stregua delle regole di diritto unionale recepite nella decisione dell'Unione Europea di adesione al Protocollo e, come tale, lo Stato italiano è tenuto al rispetto delle previsioni del Protocollo in quanto ormai facenti parte dell'acquis communautaire.

Si ritiene altresì opportuno evidenziare che la firma del Protocollo, da parte dell'Italia, ha ricevuto il previo parere favorevole della Conferenza Unificata.

Contenuto del Protocollo ICZM

Il Protocollo ICZM della Convenzione di Barcellona risulta di particolare importanza per il previsto coordinamento a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale delle preesistenti normative e politiche di competenza, al fine della predisposizione di una coerente strategia che riguardi la zona costiera (con una particolare attenzione per le zone umide e gli estuari, i boschi e le foreste costiere, le dune, le isole). Si riconosce che la pianificazione e la gestione delle zone costiere sia lo strumento indispensabile per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tale risorsa ecologica, economica e sociale, nell'ottica di un approccio integrato a livello dell'intero bacino Mediterraneo e dei suoi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità ed in particolare delle specifiche necessità delle isole in relazione alle loro caratteristiche geomorfologiche.

Per Gestione Integrata delle Zone Costiere si intende un processo adattativo di gestione delle risorse ai fini di uno sviluppo sostenibile delle zone costiere, che ha come obiettivo quello di approntare un raccordo trasversale fra le varie politiche che hanno un'incidenza sulle regioni costiere e che si attua attraverso la pianificazione e la gestione delle risorse e dello spazio costieri. A tal fine, si rende necessario il coinvolgimento e il raccordo di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali e sopranazionali e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere, quindi non solo i funzionari statali ed i responsabili delle politiche nazionali, ma anche, tra gli altri, le popolazioni locali, le organizzazioni non governative e le imprese.

La gestione integrata delle zone costiere non è solo una politica ambientale. La tutela degli ecosistemi naturali è indubbiamente uno degli obiettivi principali della strategia, ma la gestione integrata si prefigge anche di promuovere il benessere economico e sociale delle zone costiere e metterle in condizione di ospitare comunità moderne e dinamiche. Nelle zone costiere, questi obiettivi ambientali e socioeconomici sono strettamente e indissolubilmente legati.

¹ Decisione del Consiglio del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.



Il Protocollo ICZM, quale accordo internazionale di carattere regionale, contiene la prima definizione comune giuridicamente vincolante dell'espressione "area costiera" (articolo 3 del Protocollo). Inoltre, di particolare importanza risultano essere le previsioni relative a:

- il principio giuridicamente vincolante di stabilire una zona di rispetto, dove non è permesso edificare, applicabile a tutta la zona costiera, prevedendo al contempo un meccanismo di adeguamento a tale principio;
- i rischi che interessano la zona costiera, compresi i rischi derivanti dai probabili effetti dei cambiamenti climatici in atto e futuri (quali il rischio di esondazione per risalita del livello del mare; erosione; desertificazione, etc.), al fine di sviluppare politiche per la prevenzione dei pericoli naturali;
- l'adozione di adeguati strumenti e misure di politica del territorio, inclusi i processi di pianificazione.

Come già affermato nell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 e ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 175, "le strategie di gestione delle regioni costiere mediterranee devono vigilare affinché le risorse fragili e limitate siano utilizzate in modo durevole grazie ad una pianificazione e ad una regolamentazione che garantiscano la preservazione del loro valore ecologico, nonché lo sviluppo di attività e la qualità di vita delle popolazioni costiere".

L'obiettivo che pertanto si vuole raggiungere con l'adozione del nuovo Protocollo è di far sì che la "gestione integrata delle zone costiere" diventi gradualmente l'approccio normale per trattare i problemi di gestione del litorale mediterraneo, anche attraverso l'elaborazione, a livello nazionale e se del caso sub-nazionale, delle legislazioni pertinenti, creando o rafforzando al contempo le capacità istituzionali. Legislazioni che, al fine di proteggere una parte importante della zona costiera, dovranno farne evitare una continua urbanizzazione ed industrializzazione, anche stabilendo regole relative all'identificazione degli spazi naturali da proteggere e organizzando la compatibilità degli usi della frangia litoranea. Inoltre, a livello di regione del Mediterraneo è prevista l'organizzazione di attività di cooperazione per l'elaborazione di metodologie di pianificazione più adatte; per svolgere attività di formazione, di scambio d'informazioni e di trasferimento di conoscenze; per incoraggiare e facilitare la cooperazione con le istituzioni internazionali suscettibili di sostenere le politiche di gestione delle regioni costiere.

Il Protocollo si pone, pertanto, quale fondamentale strumento giuridico per garantire un futuro ambientalmente sostenibile dell'area costiera mediterranea, attraverso una razionale pianificazione, un razionale uso delle risorse naturali compresa la risorsa idrica, la riconciliazione dello sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente. Costituisce, perciò, un importante precedente per le Parti Contraenti, fornendo una definizione di zona costiera e di gestione integrata di zona costiera; introducendo aspetti di governance con l'obiettivo di garantire coerenza tra le iniziative pubbliche e quelle private e tra i processi decisionali delle autorità centrali, regionali e locali.



E' inoltre importante rilevare che Il Protocollo GIZC, oltre ad essere strettamente connesso con gli altri Protocolli della Convenzione di Barcellona (soprattutto con i Protocolli LBS2, Dumping³ e SPA/BD4), concerne le stesse tematiche trattate nella Raccomandazione europea GIZC⁵ e presenta ulteriori interconnessioni con altri strumenti comunitari, in particolare con la Direttiva quadro sulle acque (2000/60/EC)⁶, la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE⁷, nonché la Direttiva per la pianificazione spaziale marittima 2014/89/UE.

Si fa, quindi, presente che il testo del Protocollo contiene norme di principio e di indirizzo ed è compatibile con i principi generali dell'ordinamento e con la legislazione statale, con specifico riferimento agli aspetti più direttamente attinenti alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle coste, sia coerente con il quadro di iniziative previste e predisposte dall'Unione Europea, in particolare con la citata Raccomandazione UE del 2002 sulla gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) e con la Direttiva per la pianificazione spaziale marittima 2014/89/UE recentemente recepita dall'Italia con Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.

Infine, si evidenzia come il Protocollo si caratterizzi per essere uno strumento che stabilisce un quadro di principi per il raccordo di politiche e strumenti normativi esistenti al fine di garantire una gestione integrata e sostenibile delle zone costiere.

Dall'attuazione del provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né l'istituzione di nuovi uffici e pertanto non si rende necessaria la Relazione tecnico-finanziaria, né l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) (secondo quanto previsto dall'art. 8 DPCM 11 settembre 2008, n. 170).

Il Protocollo, quindi, deve essere inteso come un atto di portata generale e di indirizzo strategico. Le attività in esso previste sono da considerarsi quale principi ispiratori delle politiche da applicarsi nel quadro già esistente da parte degli amministratori competenti per materia. Per tale motivo, in questa fase non si prevedono oneri aggiuntivi direttamente discendenti dalla sua applicazione.

Segue una sintetica disamina dell'articolato del Protocollo, con alcune note specifiche che confermano l'assenza di oneri aggiuntivi e l'applicazione delle disposizioni nel quadro già esistente.

² Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources

³ Protocol for the Prevention and Elimination of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft or Incineration at Sea.

⁴ Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean.

⁵ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) - *Gazzetta ufficiale n. L 148 del 6/6/2002*, pag. 24.

⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - *Gazzetta ufficiale n. L 327 del 22/12/2000*

⁷ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) - *GU UE L 164 del 25/6/2008*.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera nel Mediterraneo		NOTE
ARTICOLI	SINTESI	
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	La Parte I delinea gli obblighi principali e l'ambito di applicazione del Protocollo.	
Articolo 1 (<i>Obblighi generali</i>)	L' art. 1 contiene l'obbligo generale per le Parti contraenti di predisporre un quadro comune per la gestione integrata della zona costiera Mediterranea	Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	L' art. 2 contiene le definizioni, tra cui quelle di "Zona costiera" e "Gestione integrata della zona costiera".	Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 3 (<i>Ambito di applicazione geografico</i>)	L' art. 3 individua l'ambito geografico di applicazione del Protocollo nell'area del Mare Mediterraneo.	Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 4 (<i>Riserva di diritti</i>)	L' art. 4 sulla riserva di diritti riporta una clausola di stile, volta a salvaguardare i diritti delle parti relative al diritto del mare, le sovranità e giurisdizioni nazionali e le eventuali disposizioni più rigorose contenute in altri strumenti e programmi nazionali. E' altresì previsto che quanto disposto dal Protocollo non pregiudicherà le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale, le quali però dovranno, nei limiti di quanto sia ragionevole e attuabile, essere realizzate o stabilite conformemente al Protocollo.	Tale previsione non presuppone alcun obbligatorio adeguamento dell'ordinamento interno, nei limiti summenzionati, al fine di recepire i principi GIZC a cui uniformare la normativa riguardante le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale e non prevede alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato.
Articolo 5 (<i>Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere</i>)	L' art. 5 individua obiettivi di portata generale e di indirizzo della gestione integrata delle zone costiere, quali: agevolare lo sviluppo sostenibile, preservare le zone costiere, garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse nazionali.	Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 6 (<i>Principi generali della gestione</i>)	L' art. 6 individua i principi generali ai quali si deve attenere la gestione integrata della zona costiere: prendere in considerazione il patrimonio biologico e naturale e l'interdipendenza marino-terrestre, tener conto di tutti gli elementi (idrologici, climatici, socio-economici...), applicare	Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>integrata delle zone costiere</i>)	l'approccio eco-sistemico, garantire una governance appropriata e partecipata, garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale, elaborare strategie, piani e programmi territoriali che tengano conto dello sviluppo urbano, tener conto delle diverse attività presenti, garantire una distribuzione bilanciata degli usi, effettuare valutazioni dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, prevenire i danni all'ambiente costiero.	
Articolo 7 (<i>Coordinamento</i>)	L'art 7 prevede che le parti di assicurino il necessario coordinamento istituzionale e organizzino un adeguato coordinamento tra la varie autorità competenti per la parti marine e terrestri, nonché tra autorità nazionali, regionali e locali.	Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
PARTE II ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE Articolo 8 (<i>Protezione e uso sostenibile delle zone costiere</i>)	La Parte II , nell'enunciare gli elementi della gestione integrata della zona costiera prevede che le Parti includano nelle loro misure nazionali criteri per l'uso sostenibile della zona costiera. L' articolo 8 contiene una serie di elementi e principi della GIZC a cui le parti si attengono; tra queste l'istituzione, nelle aree costiere, di una zona dove non è permesso edificare (zona di rispetto), che non può essere inferiore a 100 metri. Inoltre le Parti sono invitate ad adottarsi affinché nei loro strumenti giuridici siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere.	Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico è prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. - "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157. La larghezza di tale fascia di rispetto è di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Alcune Regioni hanno adottato delle fasce di rispetto ancora più estese. Ai sensi dell'art. 142 dello stesso "Codice dei beni culturali e del paesaggio", tale zona di rispetto riguarda tutta la costa, ad eccezione di determinate aree espressamente indicate.



<p>Articolo 9 (Attività economiche)</p>	<p>L'art. 9 è sostanzialmente un provvedimento di portata generale e di orientamento che include criteri e principi da applicare nella determinazione delle politiche pubbliche relative ai rispettivi settori. Il primo comma prevede tra l'altro (<i>lett. e</i>) che le parti definiscano indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico: (<i>lett. f</i>) promuovere codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative. Al secondo comma si prendono in considerazione una serie di attività economiche per le quali le parti convengono sulla necessità di dover garantire determinati aspetti. In particolare per <i>a) l'agricoltura e l'industria</i>, garantire una tutela ambientale nella localizzazione e svolgimento delle pertinenti attività, in modo da salvaguardare gli ecosistemi ed i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento; per <i>b) la pesca</i>, di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca e garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con un uso sostenibile delle risorse naturali marine; <i>c) per l'acquacoltura</i>, <i>i)</i> di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostacei coltura nella realizzazione di progetti di sviluppo e <i>ii)</i> disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti ; <i>d) per il turismo e attività sportive e ricreative</i>, incoraggiare promuovere e disciplinare la loro sostenibilità; <i>e) per l'utilizzo di specifiche risorse naturali</i>, <i>b)</i> subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione, lo sfruttamento di materiale inerte, <i>ii)</i> prevedendo la regolamentazione ovvero il divieto dell'estrazione di sabbia, nonché <i>iii)</i> il monitoraggio delle falde acquifere costiere e delle zone dinamiche di contatto o di interfaccia fra l'acqua dolce e salata; <i>f) le infrastrutture, gli impianti energetici, i porti e le opere e strutture marittime</i>, da sottoporre ad autorizzazione in modo da minimizzare o compensare, con misure non finanziarie, il loro impatto negativo sugli ecosistemi, sui paesaggi e sulla geomorfologia costiera; per <i>g) le attività marittime</i> si prevede che esse debbano svolgersi in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi</p>	<p>L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate. La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
---	--	--



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>costieri.</p> <p>L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate.</p> <p>Con l'art. 10 si intendono preservare le caratteristiche di quegli ecosistemi costieri che si considerano particolari in quanto fragili e che come tali richiedono l'adozione di misure specifiche. In particolare, per 1. le <i>Zone umide e gli estuari</i>, si richiede che le parti <i>b)</i> adottino opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari; <i>c)</i> procedano, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri; 2. <i>gli habitat marini</i>, si richiede di <i>a)</i> adottare misure volte a garantire, mediante interventi legislativi, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico; <i>b)</i> si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini; 3. <i>le foreste e i boschi costieri</i>, si richiede l'adozione di misure che mirano a preservarli o a svilupparli, in particolare quelli ubicati all'esterno delle aree specialmente protette.</p>		<p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste nel presente articolo è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nel complesso di quelle già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia nonché già previste da esistenti normative nazionali, in particolare di recepimento di Direttive Comunitarie in materia, che come tali non richiedono specifici, ulteriori, oneri finanziari.</p> <p>La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
<p>Articolo 11 (<i>Paesaggi costieri</i>)</p>	<p>Con l'art. 11 si prevede la protezione dei paesaggi costieri attraverso la legislazione, la pianificazione e la gestione, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale ed internazionale, in particolare con l'implementazione di azioni comuni per i paesaggi costieri transfrontalieri.</p>	<p>Per quanto riguarda l'Italia, si ricorda che con Legge 9 gennaio 2006 n. 14, si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. Pertanto, già con tale Convenzione l'Italia, insieme agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha inteso promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del</p>	



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		paesaggio, inteso come parte del territorio. Si tratta pertanto di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
<p>Articolo 12 (<i>Isole</i>)</p>	<p>All'art. 12 si prevede l'impegno di accordare una particolare protezione alle isole, incluse le piccole isole, attraverso la promozione di attività eco-sostenibili; assicurando la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, basata sulle loro conoscenze e tradizioni locali; garantendo l'interazione tra le isole nelle strategie nazionali costiere, nei piani, nei programmi e negli strumenti di gestione, in particolare nei settori del trasporto, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.</p>	<p>Si tratta di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 13 (<i>Patrimonio culturale</i>)</p>	<p>All'art. 13 si prevede l'adozione di misure idonee alla conservazione e tutela del patrimonio culturale delle zone costiere, incluso il patrimonio culturale subacqueo. In particolare, al comma 3 che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere rimossi dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da salvaguardare la loro preservazione nel lungo termine e non siano commercializzati, venduti, comprati o scambiati come beni commerciali.</p>	<p>Si evidenzia la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo, approvata dalla 31ma Conferenza Generale UNESCO il 2 novembre 2001, anche grazie al rilevante contributo dell'Italia, che l'ha ratificata con Legge n. 157 del 23 ottobre 2009. Tale Convenzione ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio culturale delle antiche civiltà del Mediterraneo, affinché, tra l'altro, non sia depredata il ricco patrimonio culturale sottomarino presente nei nostri mari. La Convenzione, inoltre, è richiamata in due leggi statali e precisamente all'art. 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 2 della legge n. 61/2006 sulla istituzione di zone di</p>



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		protezione ecologica. Per tutto ciò non è previsto alcuno specifico, ulteriore, onere finanziario aggiuntivo.
<p>Articolo 14 (Partecipazione)</p>	<p>Con l'art. 14, relativo alla partecipazione (con tale termine includendo, inter alia, organi consultivi, indagini e dibattiti pubblici, partenariato), si prevede l'adozione delle misure necessarie per assicurare il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle fasi di formulazione e implementazione delle strategie, piani, programmi o progetti costieri e marini, nonché nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni.</p>	<p>Si tratta di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 15 (Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca)</p>	<p>L'art. 15, prevede l'impegno a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata della zona costiera e a sviluppare programmi educativi e attività di formazione e istruzione.</p> <p>Al comma 2 è previsto che le Parti organizzino, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantire lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Al comma 3 è previsto che sia promossa l'attività di ricerca scientifica interdisciplinare, anche attraverso l'istituzione od il sostegno di centri di ricerca specializzati.</p>	<p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste nel presente articolo è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nel complesso delle attività già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia e che pertanto la disposizione dell'art. 15 configuri una indicazione di indirizzo politico per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>PARTE III</p> <p>STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE</p> <p>Articolo 16</p>	<p>La Parte III riguarda in particolare la predisposizione della strategia mediterranea per la Gestione Integrata della Zona Costiera.</p> <p>L'art. 16 invita a utilizzare, integrare e rafforzare gli opportuni meccanismi di monitoraggio ed osservazione esistenti o, se necessario, a istituire di nuovi, nonché a predisporre e mantenere aggiornati inventari nazionali sulle zone costiere, che comprendano le pertinenti informazioni sulle risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di</p>	<p>Tale articolo tratta di indicazioni tecnico-operative da applicarsi da parte degli amministratori competenti nel quadro già esistente. Per tali attività di monitoraggio, pertanto,</p>



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>(Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione)</i>	<p>pianificazione. Il comma 3 prevede la predisposizione concordata di apposito formato e procedura di riferimento per la raccolta dei dati in inventari nazionali.</p>	<p>non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 17 <i>(Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere)</i></p>	<p>L'art. 17 prevede che le Parti debbano definire, un quadro di riferimento regionale comune per l'GIZC, da implementarsi sia con piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, sia con le singole strategie nazionali, tenendo altresì in considerazione la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile.</p>	<p>Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 18 <i>(Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere)</i></p>	<p>L'art. 18 reca le previsioni relative ad una Strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere e dei piani e programmi di attuazione costieri, che devono essere implementati o predisposti. Ai sensi del comma 2, la strategia nazionale deve essere basata sull'analisi della situazione esistente. Al comma 4 si prevede inoltre la definizione di indicatori appropriati per valutare sia l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata della zona costiera, sia lo stato di attuazione del Protocollo.</p>	<p>Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 19 <i>(Valutazione ambientale)</i></p>	<p>L'art 19 riguarda la VIA e la VAS che interessano le zone costiere</p>	<p>L'articolo non introduce alcuna ulteriore competenza rispetto a quanto già previsto nel contesto italiano, con D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico in materia ambientale), si è provveduto a recepire ed attuare la Direttiva 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS), la Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 20 <i>(Politica fondiaria)</i></p>	<p>L'art 20 stabilisce che devono essere adottati adeguati strumenti e misure di politica fondiaria, compresa la pianificazione. Al comma 2 si elencano,</p>	<p>Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di</p>



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	in maniera esemplificativa ma non esaustiva, le azioni che le parti potrebbero porre in atto.	onere finanziario aggiuntivo.
<p>Articolo 21 <i>(Strumenti economici, finanziari e fiscali)</i></p>	<p>L'articolo 21 lascia alla discrezionalità delle Parti la decisione di adottare pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati al supporto delle iniziative locali, regionali e nazionali per la gestione integrata delle zone costiere.</p>	<p>Tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non introduce, pertanto, alcun ulteriore onere finanziario a carico dello Stato</p>
<p>PARTE IV</p> <p>RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE</p> <p>Articolo 22 <i>(Rischi naturali)</i></p> <p>Articolo 23 <i>(Erosione costiera)</i></p> <p>Articolo 24 <i>(Risposta ai disastri naturali)</i></p>	<p>La Parte IV con gli artt. 22, 23 e 24 si riferisce a particolari rischi che interessano le zone costiere, e alle politiche di prevenzione dei pericoli naturali che le parti potrebbero mettere in atto. In particolare si prevede che: "le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali" (art. 22); "al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa" (art. 23); "promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali, ... coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione...condividere i dati scientifici..." (art24).</p>	<p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste negli articoli in questione è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nella fattispecie di indirizzi per lo sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia che, pertanto, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo.</p>



<p>PARTE V</p> <p>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>Articolo 25 <i>(Formazione e ricerca)</i></p> <p>Articolo 26 <i>(Assistenza scientifica e tecnica)</i></p> <p>Articolo 27 <i>(Scambio di informazioni e attività di interesse comune)</i></p> <p>Articolo 28 <i>(Cooperazione transfrontaliera)</i></p> <p>Articolo 29 <i>(Valutazione ambientale transfrontaliera)</i></p>	<p>La Parte V è dedicata alla cooperazione internazionale.</p> <p>Gli artt. da 25 a 29 prevedono la cooperazione, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, nella formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, supportata, a livello internazionale, dallo scambio di informazioni e dati, nonché dal coordinamento dei programmi di ricerca nazionali (<i>art.25</i>); di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle Parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie eocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie (<i>art. 26</i>); lo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali (<i>art. 27</i>); a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue (<i>art. 28</i>).</p>	<p>Trattasi, di previsioni che, concretandosi in indicazioni di principio per lo sviluppo delle pertinenti politiche settoriali degli Stati membri, non richiedono nessuna modifica al quadro istituzionale vigente, le modalità di attuazione sono lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, esse verranno dunque realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.</p> <p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste negli articoli in questione è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nella fattispecie di indirizzi per lo sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia che, pertanto, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo.</p>
--	---	--



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>PARTE VI</p> <p>Disposizioni istituzionali</p> <p>Articolo 30 (<i>Punti di contatto</i>)</p> <p>Articolo 31 (<i>Relazioni</i>)</p>	<p>La Parte VI è dedicata alle c.d. disposizioni istituzionali.</p> <p>L'art 30 prevede la designazione di un Focal Point, con il compito di interfacciarsi con il PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre) sugli aspetti tecnici e scientifici relativi all'attuazione del Protocollo, nonché di veicolare le pertinenti informazioni a livello nazionale, regionale e locale. L'art 31 prevede che dovranno essere predisposte delle relazioni sull'attuazione del Protocollo e sulle misure adottate, la loro efficacia ed i problemi riscontrati nella loro attuazione, nonché sulla sua implementazione, relazioni queste da sottoporre alle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti nella forma ed entro le scadenze stabilite durante gli incontri.</p>	<p>Le attività previste dai due articoli sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero della transizione ecologica. Le norme non comportano, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
<p>Articolo 32 (<i>Coordinamento istituzionale</i>)</p>	<p>L'art 32 attribuisce il coordinamento istituzionale di quanto previsto nel Protocollo all'Organizzazione, con il supporto del PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre).</p>	
<p>Articolo 33 (<i>Riunioni delle parti</i>)</p>	<p>L'articolo non riguarda aspetti di competenza degli Stati Parte.</p> <p>L'art 33 stabilisce che le riunioni ordinarie delle Parti si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti della Convenzione, fatta salva la possibilità di tenere riunioni straordinarie.</p>	<p>Le attività previste sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero della transizione ecologica. La norma non comporta, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
<p>PARTE VII</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 34 (<i>Relazioni con la convenzione</i>)</p>	<p>La Parte VII con gli artt. da 34 a 40 prevede le disposizioni finali, concerne le clausole c.d. di stile.</p> <p>In particolare, l'art 34 riporta la clausola secondo la quale le norme della Convenzione riguardanti gli altri Protocolli, devono essere applicate nel rispetto di quanto disposto nel Protocollo GIZC. Nell'art 35 è previsto che le Parti coinvolgeranno, qualora se ne verifichi la necessità, gli Stati e le Organizzazioni internazionali che non sono Parti Contraenti del Protocollo</p>	<p>Le disposizioni previste dagli articoli della Parte VII, per la loro natura eminentemente procedimentale e formale, non contengono elementi suscettibili di produrre alcuna spesa aggiuntiva.</p>



<p>Articolo 35 <i>(Relazioni con i terzi)</i></p> <p>Articolo 36 <i>(Firma)</i></p> <p>Articolo 37 <i>(Ratifica, accettazione o approvazione)</i></p> <p>Articolo 38 <i>(Adesione)</i></p> <p>Articolo 39 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>Articolo 40 <i>(Testi facenti fede)</i></p>	<p>nelle attività di implementazione dello stesso. Inoltre, è previsto che le Parti non intraprenderanno azioni in contrasto con i principi e gli obiettivi del Protocollo. L'art 36 riporta la clausola di stile sulla firma del Protocollo, aperto alla firma a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 fino al 20 gennaio 2009. L'art 37 riporta la clausola sulla ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo, individuando nel Governo della Spagna il depositario del Protocollo. L'art 38 riporta la clausola di stile per l'adesione al Protocollo, a decorrere dal 21 gennaio 2009. L'art 39 prevede che il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al giorno in cui verranno depositati almeno sei strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'art 40 riporta la clausola di stile sui testi facenti fede del Protocollo che sono i testi in arabo, inglese, francese e spagnolo.</p>
---	---



PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

La **Parte I** delinea gli obblighi principali e l'ambito di applicazione del Protocollo.

Articolo 1 (*Obblighi generali*)

L'**art. 1** contiene l'obbligo generale per le Parti contraenti di predisporre un quadro comune per la gestione integrata della zona costiera Mediterranea

L'articolo 1 costituisce una disposizione di natura strategica e stabilisce la necessità di promuovere la sincronizzazione e omogeneizzazione tra le Parti contraenti attraverso lo sviluppo di un quadro comune per la GIZC.

Questa attività è portata avanti, in particolare, attraverso lo sviluppo del Common Regional Framework ICZM, il cui sviluppo è realizzato all'interno del capitolo di bilancio dello stato di previsione del MASE riferito alla Convenzione di Barcellona (cap. 1628, PG 1 e 2)

Non è previsto quindi alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo

Articolo 2 (*Definizioni*)

L'**art. 2** contiene le definizioni, tra cui quelle di "Zona costiera" e "Gestione integrata della zona costiera".

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 3 (*Ambito di applicazione geografico*)

L'**art. 3** individua l'ambito geografico di applicazione del Protocollo nell'area del Mare Mediterraneo. Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 4 (*Riserva di diritti*)

L'**art. 4** sulla riserva di diritti riporta una clausola di stile, volta a salvaguardare i diritti delle parti relative al diritto del mare, le sovranità e giurisdizioni nazionali e le eventuali disposizioni più rigorose contenute in altri strumenti e programmi nazionali. E' altresì previsto che quanto disposto dal Protocollo non pregiudicherà le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale, le quali però dovranno, nei limiti di quanto sia ragionevole e attuabile, essere realizzate o stabilite conformemente al Protocollo.

Tale previsione non presuppone alcun obbligatorio adeguamento dell'ordinamento interno, nei limiti summenzionati, al fine di recepire i principi GIZC a cui uniformare la normativa riguardante le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale e non prevede quindi per esplicita conformazione dell'articolo, alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato.

Articolo 5 (*Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere*)



L'art. 5 individua obiettivi di portata generale e di indirizzo della gestione integrata delle zone costiere, quali: agevolare lo sviluppo sostenibile, preservare le zone costiere, garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse nazionali.

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 6 (*Principi generali della gestione integrata delle zone costiere*)

L'art. 6 individua i principi generali ai quali si deve attenere la gestione integrata della zone costiere: prendere in considerazione il patrimonio biologico e naturale e l'interdipendenza marino-terrestre, tener conto di tutti gli elementi (idrologici, climatici, socio-economici..), applicare l'approccio eco-sistemico, garantire una governance appropriata e partecipata, garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale, elaborare strategie, piani e programmi territoriali che tengano conto dello sviluppo urbano, tener conto delle diverse attività presenti, garantire una distribuzione bilanciata degli usi, effettuare valutazioni dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, prevenire i danni all'ambiente costiero.

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

La pianificazione e gestione delle zone costiere è già improntata ai criteri elencati nell'art 6, in base a quanto previsto dalle Direttive UE applicabili (es Strategia marina, Pianificazione Spaziale Marittima) e dalla Convenzione di Barcellona.

L'approccio eco sistemico applicato alle attività marittime, peraltro, non comporta di per sé un onere finanziario, ma solo un approccio metodologico.

Articolo 7 (*Coordinamento*)

L'art 7 prevede che le parti assicurino il necessario coordinamento istituzionale e organizzino un adeguato coordinamento tra la varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere, nonché tra autorità nazionali, regionali e locali.

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Le attività di coordinamento sono svolte nel quadro di quelle istituzionali già esistenti, in linea con le pertinenti direttive dell'Unione europea e con la Convenzione di Barcellona.

La copertura finanziaria delle attività suddette è assicurata pertanto attraverso le risorse già stanziare sui capitoli di bilancio previsti per il coordinamento tra le Autorità Competenti a livello nazionale, regionale e locale nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, recepita con D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, artt. 4, 5 e 6), della Direttiva Quadro Acque recepita con D.lgs. 152/2006 (Parte Terza, Sezione I, Capo II), della Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima (D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, artt. 6 e 7 e relative Linee Guida di cui al D.P.C.M. 1° dicembre 2017) e della Convenzione di Barcellona. Si tratta dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: capitolo 1644 piano gestionale 04 e 06 e capitolo 1628 piano gestionale 01 e piano gestionale 02.

PARTE II

ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

La **Parte II**, nell'enunciare gli elementi della gestione integrata della zona costiera prevede che le Parti includano nelle loro misure nazionali criteri per l'uso sostenibile della zona costiera.



Articolo 8 (*Protezione e uso sostenibile delle zone costiere*)

L'articolo 8 contiene una serie di elementi e principi della GIZC a cui le parti si attengono; tra queste l'istituzione, nelle aree costiere, di una zona dove non è permesso edificare (zona di rispetto), che non può essere inferiore a 100 metri.

Inoltre le Parti sono invitate ad adoprarsi affinché nei loro strumenti giuridici siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico è prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157. La larghezza di tale fascia di rispetto è di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Alcune Regioni hanno adottato fasce di rispetto ancora più estese.

Ai sensi dell'art. 142 dello stesso “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, tale zona di rispetto riguarda tutta la costa, ad eccezione di determinate aree espressamente indicate.

Come si evince da queste e altre disposizioni, le esigenze ambientali sono già integrate nella gestione e nell'utilizzo del demanio marittimo.

In particolare con riferimento al paragrafo 3, lettera c, che prevede “l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico”, si evidenzia che questo particolare aspetto è già disciplinato nell'ambito delle attività nazionali previste dalla Direttiva Quadro sulla Pianificazione Spaziale Marittima, attuata con D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, art. 1 e relative Linee Guida di cui al D.p.c.m. 1° dicembre 2017. In particolare, il Capitolo 3 delle Linee Guida PSM stabilisce che:

“i piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che:

- a) permetta lo sviluppo di diverse attività marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso tempo un buono stato degli ecosistemi marini e la fornitura dei Servizi Ecosistemici;
- b) accresca il coordinamento tra le amministrazioni attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo maggiore semplicità e costi più contenuti.
- q) persegua l'obiettivo di valorizzazione della redditività degli asset pubblici e delle concessioni demaniali marittime e minerarie in linea con gli indirizzi formulati dal Governo nel Documento di economia e finanza e con gli interventi di riordino della materia, assicurando il coinvolgimento delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione di detti indirizzi”.
Inoltre si evidenzia che il D.lgs. 59/2010, all'art. 16 relativo alla “Selezione tra diversi candidati”, al comma 2, per quanto attiene anche alle concessioni demaniali marittime, prevede che “Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Per quanto illustrato, dall'attuazione della suddetta disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli elementi contenuti in tale articolo, tali previsioni sono allo stato attuale in vigore e cogenti nell'ordinamento giuridico italiano. Nello specifico, come evidenziato nella relazione finanziaria, la fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico è prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. — “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della



legge 6 luglio 2002, n. 137, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157. La larghezza di tale fascia di rispetto è di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Alcune Regioni hanno adottato delle fasce di rispetto ancora più estese. Ai sensi dell'art. 142 dello

stesso "Codice dei beni culturali e del paesaggio", tale zona di rispetto riguarda tutta la costa, ad eccezione di determinate aree espressamente indicate.

Articolo 9 (*Attività economiche*)

L'art. 9 è sostanzialmente una disposizione di portata generale che include criteri e principi da applicare nella determinazione delle politiche pubbliche relative ai rispettivi settori. Il primo comma prevede tra l'altro (*lett. e*) che le parti definiscano indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico; (*lett. f*) promuovere codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

Al secondo comma si prendono in considerazione una serie di attività economiche per le quali le parti convengono sulla necessità di dover garantire determinati aspetti. In particolare per *a) l'agricoltura e l'industria*, garantire una tutela ambientale nella localizzazione e svolgimento delle pertinenti attività, in modo da salvaguardare gli ecosistemi ed i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento; per *b) la pesca*, di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca e garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con un uso sostenibile delle risorse naturali marine; *c) per l'acquacoltura*, *i)* di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostacei coltura nella realizzazione di progetti di sviluppo e *ii)* disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti ; *d)* per il *turismo e attività sportive e ricreative*, incoraggiare promuovere e disciplinare la loro sostenibilità; *e)* per *l'utilizzo di specifiche risorse naturali*, *i)* subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione, lo sfruttamento di materiale inerte, *ii)* prevedendo la regolamentazione ovvero il divieto dell'estrazione di sabbia, nonché *iii)* il monitoraggio delle falde acquifere costiere e delle zone dinamiche di contatto o di interfaccia fra l'acqua dolce e salata; *f)* le *infrastrutture, gli impianti energetici, i porti e le opere e strutture marittime*, da sottoporre ad autorizzazione in modo da minimizzare o compensare, con misure non finanziarie, il loro impatto negativo sugli ecosistemi, sui paesaggi e sulla geomorfologia costiera; per *g)* le *attività marittime* si prevede che esse debbano svolgersi in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi costieri.

L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate.

L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate, ad esempio nel quadro delle procedure VIA e IPPC, che garantiscono la sostenibilità ed il mantenimento dei servizi eco sistemici.

La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

Per quanto attiene alla *lett. e ed f*, si rappresenta che nell'ambito della Regione Mediterranea, sono già finanziate dall'Italia attività nell'ambito della Convenzione di Barcellona (capitolo 1628 P.G. 01 e P.G.02 dello stato di previsione del MASE). Dal punto di vista comunitario e di implementazione nazionale, si fa riferimento alle attività in essere e quindi già finanziate attraverso le risorse stanziante sui capitoli di bilancio previsti nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190), capitolo 1644 P.G. 04 e 06 dello stato di previsione del MASE. Si precisa, inoltre, che l'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono allo stato attuale già oggetto di disposizioni in vigore e cogenti nell'ordinamento giuridico italiano, strutturate attraverso



l'integrazione di molteplici strumenti di pianificazione quali la Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima (D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201), gli strumenti di pianificazione ambientale adottati dalle regioni e la Comunicazione della Commissione sulla valutazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa. Nello specifico, le competenze inerenti la difesa e la gestione integrata delle coste sono state affidate alle regioni con la L.

59/97, il D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 86/99, che conferiscono e disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali. Le regioni, secondo le disposizioni del D.Lgs. 112/98 (art. 89 comma 1 lett. h), e le Autorità di Bacino, secondo quelle della L. 183/89 e il successivo DL 180/98, e il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., hanno promulgato norme ed elaborato piani e programmi di tutela e di difesa delle coste. Il D.Lgs. 49/2010 per l'attuazione della Direttiva Alluvioni ha previsto entro il 2015 la definizione da parte delle Regioni di Piani di Gestione del rischio da inondazione con azioni di mitigazione anche per le zone costiere. Tali piani vengono predisposti a livello di distretto idrografico e aggiornati ogni 6 anni al fine di adeguare la gestione del rischio di alluvioni alle mutate condizioni del territorio, anche tenendo conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Altra attività incentrata sulle tematiche previste alle *lett. e ed f*, è il progetto "CAMP Italia", avente l'obiettivo principale di sviluppare e attuare strategie e procedure per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere, in particolare identificando e testando metodologie e strumenti ad hoc per la gestione integrata della fascia costiera (ICZM), ai fini dell'implementazione di quanto previsto dal Protocollo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con UNEP/MAP, e si è incentrato in particolare su tre aree tematiche:

- la pianificazione delle aree costiere terrestri e marine;
- protezione, salvaguardia e recupero degli habitat costieri e marini;
- sostenibilità della pressione sociale ed economica sulle aree costiere.

In riferimento alla *lett. c*, si fa riferimento alle azioni già effettuate nell'ambito del D.lgs. 152/2006 (Art. 111) e nell'ambito dei progetti nazionali (Progetto GIACOMED), nell'ambito dei progetti regionali in ambito di implementazione dell'acquacoltura in coerenza con i principi previsti dall'ICZM. Inoltre in capo al MIPAAF, ai sensi dell'articolo 34 "Promozione dell'acquacoltura sostenibile", del Regolamento 1380/2013/UE sulla Politica Comune della Pesca, gli Stati membri definiscono un Piano Strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.

Più in generale, al fine di garantire l'uso sostenibile delle attività economiche incidenti sulle zone costiere, e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico promuovendo lo sviluppo di buone pratiche si fa riferimento alla Pianificazione Spaziale Marittima, D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, art. 1 e relative Linee Guida di cui al D.P.C.M. 1° dicembre 2017.

Nell'ambito del punto i e ii della *lett. e*, si fa riferimento a quanto già regolamentato nell'ambito della Direttiva Quadro Acque, recepita con D.lgs. 152/2006, (Art. 109). Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza Regionale si fa riferimento al D.lgs. 15 luglio 2016, n. 173. Inoltre in relazione al divieto di estrazione di sabbie, si rimanda all'art 1162 del codice della navigazione, nonché alle ordinanze delle Capitanerie di Porto laddove siano riconosciute esigenze di tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione ed ai fini del sicuro ed ordinato svolgimento delle attività marittimo-portuali e dell'esercizio dei relativi poteri di polizia.

Le attività di cui alla *lett. e, iii*, risultano già contenute all'interno delle attività previste dalla Direttiva Quadro Sulla Strategia Marina, recepita con D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, Art. 7) e dalla Direttiva Quadro Acque recepita con D.lgs. 152/2006.

Nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui alle lettere f e g, si fa riferimento a quanto disposto, in materia di valutazioni ambientali, dalla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e a quanto già previsto,



in materia di Pianificazione Spaziale Marittima, dal D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, all'art. 1 e alle relative Linee Guida di cui al D.P.C.M. 1° dicembre 2017.

Dall'attuazione della disposizione, pertanto, non derivano oneri a carico dello Stato.

Articolo 10 (*Ecosistemi costieri particolari*)

Con l'**art. 10** si intendono preservare le caratteristiche di quegli ecosistemi costieri che si considerano particolari in quanto fragili e che come tali richiedono l'adozione di misure specifiche. In particolare, per 1. le *Zone umide e gli estuari*, si richiede che le parti *b)* adottino opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari; *c)* procedano, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri; 2. gli *habitat marini*, si richiede di *a)* adottare misure volte a garantire, mediante interventi legislativi, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico; *b)* si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini; 3. le *foreste e i boschi costieri*, si richiede l'adozione di misure che mirano a preservarli o a svilupparli, in particolare quelli ubicati all'esterno delle aree specialmente protette.

Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste nel presente articolo è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nel complesso di quelle già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia nonché già previste da esistenti normative nazionali, in particolare di recepimento di Direttive Comunitarie in materia, che come tali non richiedono specifici, ulteriori, oneri finanziari.

La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

Articolo 11 (*Paesaggi costieri*)

Con l'**art. 11** si prevede la protezione dei paesaggi costieri attraverso la legislazione, la pianificazione e la gestione, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale ed internazionale, in particolare con l'implementazione di azioni comuni per i paesaggi costieri transfrontalieri.

Per quanto riguarda l'Italia, si ricorda che con Legge 9 gennaio 2006 n. 14, si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. Pertanto, già con tale Convenzione l'Italia, insieme agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha inteso promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, inteso come parte del territorio.

Si tratta pertanto di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 12 (*Isole*)

All'**art. 12** si prevede l'impegno di accordare una particolare protezione alle isole, incluse le piccole isole, attraverso la promozione di attività eco-sostenibili; assicurando la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, basata sulle loro conoscenze e tradizioni locali; garantendo l'interazione tra le isole nelle strategie nazionali costiere, nei piani, nei programmi e negli strumenti



di gestione, in particolare nei settori del trasporto, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

Le attività relative all'articolo 12, sono attualmente in sviluppo attraverso progetti finanziati nell'ambito Comunitario (Fondi INTERREG) e fondi di sviluppo regionale.

Articolo 13 (*Patrimonio culturale*)

All'**art. 13** si prevede l'adozione di misure idonee alla conservazione e tutela del patrimonio culturale delle zone costiere, incluso il patrimonio culturale subacqueo. In particolare, al comma 3 che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere rimossi dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da salvaguardare la loro preservazione nel lungo termine e non siano commercializzati, venduti, comprati o scambiati come beni commerciali.

Le attività sono ricomprese all'interno di quanto previsto in materia dalla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo, approvata dalla 31ma Conferenza Generale UNESCO il 2 novembre 2001, ratificata con Legge n. 157 del 23 ottobre 2009. Tale Convenzione ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio culturale delle antiche civiltà del Mediterraneo, affinché, tra l'altro, non sia depredato il ricco patrimonio culturale sottomarino presente nei nostri mari. La Convenzione, inoltre, è richiamata in due leggi statali e precisamente all'art. 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 2 della legge n. 61/2006 sulla istituzione di zone di protezione ecologica.

L'attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale delle zone costiere, incluso il patrimonio culturale subacqueo risulta ricompresa inoltre nell'ambito della Pianificazione Spaziale Marittima, di cui al D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, all'art. 1 e relative Linee Guida di cui al D.p.c.m. 1° dicembre 2017, la cui attuazione ed implementazione rientra nelle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 14 (*Partecipazione*)

Con l'**art. 14**, relativo alla partecipazione (con tale termine includendo, inter alia, organi consultivi, indagini e dibattiti pubblici, partenariato), si prevede l'adozione delle misure necessarie per assicurare il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle fasi di formulazione e implementazione delle strategie, piani, programmi o progetti costieri e marini, nonché nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Si tratta di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 15 (*Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca*)

L'**art. 15**, prevede l'impegno a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata della zona costiera e a sviluppare programmi educativi e attività di formazione e istruzione.

Al comma 2 è previsto che le Parti organizzino, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.

Al comma 3 è previsto che sia promossa l'attività di ricerca scientifica interdisciplinare, anche



attraverso l'istituzione od il sostegno di centri di ricerca specializzati.

La disposizione dell'art. 15 configura una indicazione di indirizzo politico per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo. Nello specifico, il MASE sostiene l'ISPRA in virtù di una Convenzione Triennale 2019-2021 che designa tale ente pubblico di ricerca quale Istituto tecnico scientifico di riferimento di cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale nell'esercizio delle funzioni in materia di protezione, controllo e ricerca ambientale. Tra le attività enunciate nella convenzione, sono previsti servizi di supporto tecnico-scientifico al MASE per l'attuazione della normativa e di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari in tema di biodiversità ed ecosistemi marini e terrestri, tra i quali anche la Convenzione di Barcellona e quindi il protocollo in oggetto. Inoltre la Convenzione triennale 2019-2021 ISPRA — MASE prevede tra le Attività nell'ambito del Piano Triennale 2019-2021 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) un particolare tema che si riferisce all' Educazione ambientale e alla sostenibilità con l'obiettivo di definire ed accrescere il ruolo e il contributo dell'SNPA nel quadro nazionale dell'educazione ambientale. Le attività di ISPRA, previste nella Convenzione triennale, sono state ulteriormente ribadite ed inserite nelle Linee prioritarie di azione di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella recente Direttiva Generale, firmata dal Ministro il 21/12/2021, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il triennio 2021- 2023. Inoltre, le attività di sensibilizzazione ed i programmi educativi rientrano nella competenza dello stesso MASE, nel limite dei fondi disponibili per le stesse. L'Italia già provvede a sostenere centri specializzati in ricerca e sensibilizzazione in tema ICZM, sia a livello nazionale che regionale (ISPRA, già menzionato, Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero, CNR IBIMET, ENEA S.TERESA).

Le attività risultano ricomprese all'interno del Programma di lavoro e Budget della Convenzione di Barcellona e nell'ambito dell'Accordo bilaterale stipulato tra il MASE e l'UNEP/MAP, che prevede il finanziamento di specifiche ed ulteriori attività ICZM da parte del MASE.

Le attività in argomento risultano inoltre sviluppate nell'ambito del Progetto "CAMP Italia", avente l'obiettivo principale di sviluppare e attuare strategie e procedure per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere, in particolare identificando e testando metodologie e strumenti ad hoc per la gestione integrata della fascia costiera (ICZM), ai fini dell'implementazione di quanto previsto dal Protocollo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con UNEP/MAP, e si è incentrato in particolare su tre aree tematiche:

- la pianificazione delle aree costiere terrestri e marine;
- la protezione, la salvaguardia e il recupero degli habitat costieri e marini;
- la sostenibilità della pressione sociale ed economica sulle aree costiere.

Per le attività in argomento, l'Italia è inoltre impegnata nell'ambito dell'accordo RAMOGE tra Francia e Principato di Monaco, per la promozione della ricerca scientifica interdisciplinare sull'ICZM, attraverso diversi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione RAMOGE.

PARTE III

STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

La **Parte III** riguarda in particolare la predisposizione della strategia mediterranea per la Gestione Integrata della Zona Costiera.

Articolo 16 (*Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione*)



L'art. 16 invita a utilizzare, integrare e rafforzare gli opportuni meccanismi di monitoraggio ed osservazione esistenti o, se necessario, a istituirne di nuovi, nonché a predisporre e mantenere aggiornati inventari nazionali sulle zone costiere, che comprendano le pertinenti informazioni sulle risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione.

Il comma 3 prevede la predisposizione concordata di apposito formato e procedura di riferimento per la raccolta dei dati in inventari nazionali.

Tale articolo reca indicazioni tecnico-operative da applicarsi da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito del quadro normativo vigente. Le attività di monitoraggio e tenuta degli inventari dei dati sono previste nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190) e della Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima (D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201).

Le attività risultano inoltre ricomprese all'interno del Programma di lavoro e Budget della Convenzione di Barcellona, che prevede lo sviluppo di una roadmap finalizzata all'implementazione del Common Regional Framework for ICZM.

L'attività di monitoraggio e inventariato è già svolta nel quadro dell'attuazione della Direttiva Strategia Marina (capitolo 1644 piano gestionale 04 e 06 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Articolo 17 (*Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere*)

L'art. 17 prevede che le Parti debbano definire, un quadro di riferimento regionale comune per l'GIZC, da implementarsi sia con piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, sia con le singole strategie nazionali, tenendo altresì in considerazione la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile.

Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 18 (*Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere*)

L'art. 18 reca le previsioni relative ad una Strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere e dei piani e programmi di attuazione costieri, che devono essere implementati o predisposti. Ai sensi del comma 2, la strategia nazionale deve essere basata sull'analisi della situazione esistente. Al comma 4 si prevede inoltre la definizione di indicatori appropriati per valutare sia l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata della zona costiera, sia lo stato di attuazione del Protocollo.

Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 19 (*Valutazione ambientale*)

L'art 19 riguarda la VIA e la VAS che interessano le zone costiere

L'articolo non introduce alcuna ulteriore competenza rispetto a quanto già previsto nel contesto italiano, con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico in materia ambientale), si è provveduto a recepire ed attuare la Direttiva 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS), la Direttiva 85/337/CEE, come



modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 20 (*Politica fondiaria*)

L'**art 20** stabilisce che devono essere adottati adeguati strumenti e misure di politica fondiaria, compresa la pianificazione. Al comma 2 si elencano, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, le azioni che le parti potrebbero porre in atto.

Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 21 (*Strumenti economici, finanziari e fiscali*)

L'**articolo 21** lascia alla discrezionalità delle Parti la decisione di adottare pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati al supporto delle iniziative locali, regionali e nazionali per la gestione integrata delle zone costiere.

Tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale. Eventuali oneri, connessi ad esigenze di finanziamento o coperture aggiuntive, potrebbero verificarsi a seguito di successive ed ulteriori valutazioni conseguenti alla definizione di un piano nazionale ICZM, in coordinamento con gli esistenti piani regionali ICZM, già finanziati. Si tratta quindi di attività discrezionali, che allo stato non sono previste né prevedibili e pertanto non comportano costi necessariamente connessi con la ratifica del protocollo ICZM. Nell'eventualità che a seguito di successive iniziative derivino ulteriori oneri, ad essi si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

PARTE IV

RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE

Articolo 22 (*Rischi naturali*), Articolo 23 (*Erosione costiera*), Articolo 24 (*Risposta ai disastri naturali*)

La **Parte IV** con gli **artt. 22, 23 e 24** si riferisce a particolari rischi che interessano le zone costiere, e alle politiche di prevenzione dei pericoli naturali che le parti potrebbero mettere in atto. In particolare si prevede che: "*le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali*" (art. 22); "*al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa*" (art. 23); "*promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali, ... coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione...condividere i dati scientifici...*" (art24).

Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste negli articoli in questione è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nella fattispecie di indirizzi per lo sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia che, pertanto, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



Articolo 25 (*Formazione e ricerca*), Articolo 26 (*Assistenza scientifica e tecnica*), Articolo 27 (*Scambio di informazioni e attività di interesse comune*), Articolo 28 (*Cooperazione transfrontaliera*), Articolo 29 (*Valutazione ambientale transfrontaliera*)

La **Parte V** è dedicata alla cooperazione internazionale.

Gli artt. da **25 a 29** prevedono la cooperazione, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, nella formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, supportata, a livello internazionale, dallo scambio di informazioni e dati, nonché dal coordinamento dei programmi di ricerca nazionali (*art.25*); di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle Parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie (*art. 26*); lo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali (*art. 27*); a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue (*art. 28*).

Le attività risultano ricomprese all'interno del Programma di lavoro e Budget della Convenzione di Barcellona, con particolare riferimento alle attività in corso da parte del PAP/RAC, relative all'implementazione di uno strumento online finalizzato a facilitare gli scambi tra i progetti CAMP Nazionali e potenziare la loro rete.

Inoltre nell'ambito dell'Accordo bilaterale stipulato tra il MASE e l'UNEP/MAP, è previsto il finanziamento di specifiche ed ulteriori attività ICZM.

Per le attività in argomento, L'Italia è inoltre impegnata nell'ambito dell'accordo RAMOGE tra Francia e Principato di Monaco, per la promozione della ricerca scientifica interdisciplinare sull'ICZM, attraverso diversi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione RAMOGE. Le attività relative all'articolo 29 risultano disciplinate nell'ambito della Convenzione di Barcellona, nell'ambito dell'implementazione del Common Regional Framework for ICZM.

Le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

PARTE VI

Disposizioni istituzionali

La **Parte VI** è dedicata alle c.d. disposizioni istituzionali.

Articolo 30 (*Punti di contatto*) e Articolo 31 (*Relazioni*)

L'**art 30** prevede la designazione di un Focal Point, con il compito di interfacciarsi con il PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre) sugli aspetti tecnici e scientifici relativi all'attuazione del Protocollo, nonché di veicolare le pertinenti informazioni a livello nazionale, regionale e locale. L'**art 31** prevede che dovranno essere predisposte delle relazioni sull'attuazione del Protocollo e sulle misure adottate, la loro efficacia ed i problemi riscontrati nella loro attuazione, nonché sulla sua implementazione, relazioni queste da sottoporre alle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti nella forma ed entro le scadenze stabilite durante gli incontri.

Le attività previste dai due articoli sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che assicura la partecipazione dall'Italia, in



qualità di Stato Membro ai lavori della Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli. E' stata infatti prevista la designazione di un Rappresentante (National Focal Point) della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, che già svolge queste attività di raccordo ed interfaccia con il PAP/RAC (capitolo 1628 P.G. 01 E P.G. 02 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Le norme non comportano, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

Articolo 32 (*Coordinamento istituzionale*)

L'**art 32** attribuisce il coordinamento istituzionale di quanto previsto nel Protocollo all'Organizzazione, con il supporto del PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre).

L'articolo non riguarda aspetti di competenza degli Stati Parte.

Articolo 33 (*Riunioni delle parti*)

L'**art 33** stabilisce che le riunioni ordinarie delle Parti si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti della Convenzione, fatta salva la possibilità di tenere riunioni straordinarie.

Le attività previste sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che assicura la partecipazione dall'Italia, in qualità di Stato Membro ai lavori della Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli. L'Italia provvede già a fornire l'ordinaria quota di finanziamento previsto per lo svolgimento delle attività della Convenzione di Barcellona, tra cui rientrano gli incontri periodici tra le Parti contraenti.

La norma non comporta, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

La **Parte VII** con gli **artt. da 34 a 40** prevede le disposizioni finali, concerne le clausole c.d. di stile.

Articolo 34 (*Relazioni con la convenzione*), Articolo 35 (*Relazioni con i terzi*), Articolo 36 (*Firma*), Articolo 37 (*Ratifica, accettazione o approvazione*), Articolo 38 (*Adesione*), Articolo 39 (*Entrata in vigore*), Articolo 40 (*Testi facenti fede*)

In particolare, l'**art 34** riporta la clausola secondo la quale le norme della Convenzione riguardanti gli altri Protocolli, devono essere applicate nel rispetto di quanto disposto nel Protocollo GIZC. Nell'**art 35** è previsto che le Parti coinvolgeranno, qualora se ne verifichi la necessità, gli Stati e le Organizzazioni internazionali che non sono Parti Contraenti del Protocollo nelle attività di implementazione dello stesso. Inoltre, è previsto che le Parti non intraprenderanno azioni in contrasto con i principi e gli obiettivi del Protocollo. L'**art 36** riporta la clausola di stile sulla firma del Protocollo, aperto alla firma a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 fino al 20 gennaio 2009. L'**art 37** riporta la clausola sulla **ratifica**, accettazione o approvazione del Protocollo, individuando nel Governo della Spagna il depositario del Protocollo. L'**art 38** riporta la clausola di stile per l'adesione al Protocollo, a decorrere dal 21 gennaio 2009. L'**art 39** prevede che il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al giorno in cui verranno depositati almeno sei strumenti di ratifica,



accettazione, approvazione o adesione. L'**art 40** riporta la clausola di stile sui testi facenti fede del Protocollo che sono i testi in Arabo, Inglese, Francese e Spagnolo.

Le disposizioni previste dagli articoli della Parte VII, per la loro natura eminentemente procedimentale e formale, non contengono elementi suscettibili di produrre alcuna spesa aggiuntiva.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. Marotta

20120113



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.**

Il disegno di legge, predisposto ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, è diretto alla ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (ICZM), firmato a Madrid il 21 gennaio 2008.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, il Protocollo mira a:

- agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
- preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future; garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche;
- assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia costiera;
- prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati dagli eventi naturali o dalle attività antropiche;
- conseguire la coerenza fra le iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, inerenti l'uso delle zone costiere.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Italia è parte della Convenzione madre del Protocollo ICZM, ossia la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, ratificata con legge 27 maggio 1999, n.175 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995". Inoltre, con il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, l'Italia ha predisposto il quadro istituzionale e normativo per l'attuazione della Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo (2014/89/UE), che si pone in connessione con gli obiettivi e i principi contenuti nel Protocollo ICZM.

Vengono a rilievo, ai fini del presente protocollo, le funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera assolve in regime di dipendenza funzionale dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in base al vigente ordinamento, e in particolare al Codice della navigazione e al relativo regolamento, al d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. "Testo Unico in materia ambientale", alla legge 979/82 "Disposizioni per la difesa del mare", al DM del 13/12/2013 n. 000368 "Direttiva per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto", al D.lgs. 4/2012 e ss.mm. e ii. "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e al D.lgs. 196/2005 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del Protocollo, sulla riserva di diritti, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente né si rilevano aspetti di incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti, se non il contributo a migliorare l'efficacia dei parametri di tutela ambientale che può derivare da una gestione integrata dell'area costiera del Mediterraneo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Il provvedimento è in linea con il principio costituzionale della tutela ambientale ai sensi dell'art. 117, comma 1, lettera s).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie od a statuto speciale, né con quelle degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame risulta in linea con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. L'articolo 7 del Protocollo, infatti, prevede che le Autorità competenti ai diversi livelli debbano, per quanto possibile, operare congiuntamente per migliorare la coerenza e l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa, in quanto si tratta di materia assistita da riserva di legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano esistere progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La ratifica del Protocollo ICZM si pone in linea con l'ordinamento comunitario in quanto l'entrata in vigore del suddetto Protocollo consentirà ai Paesi firmatari di garantire una omogenea applicazione del regime di tutela dell'area costiera del Mediterraneo, dando così attuazione ai principi di diritto comunitario di tutela ambientale. L'Unione europea, infatti, ha adottato la Decisione del Consiglio del 13 settembre 2010 con la quale ha approvato, ai sensi dell'art. 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE, il Protocollo ICZM.

Infine, le disposizioni del Protocollo si inseriscono nel quadro legislativo delineato dalla Direttiva Quadro sulle acque (2000/60/CE) e dalla Direttiva Quadro sulla strategia per l'ambiente marino

(2008/56/CE), nonché con quanto previsto dalla Direttiva per la pianificazione dello spazio marino (2014/89/UE)

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame né in materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento risultano allineati con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Allo stato attuale, 15 delle 22 Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona (Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Israele, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia e Unione europea) hanno firmato il Protocollo ICZM, mentre 11 Parti (Albania, Croazia, Francia, Israele, Libano, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, 'Unione europea) lo hanno ratificato.

A livello Ue, sono 7 i Paesi (Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna) e l'Unione Europea che hanno firmato il Protocollo ICZM e 4 (Croazia, Francia, Slovenia, Spagna) e l'Unione europea lo hanno ratificato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con l'entrata in vigore del Protocollo ICZM, saranno introdotte due nuove definizioni: l'una relativa al termine "Zona costiera" e l'altra concernente la "Gestione integrata della zona costiera". Tali definizioni risultano necessarie per individuare le zone in cui si applicherà la relativa disciplina e per specificare la tipologia di interventi che si intende attuare ai fini di una gestione integrata delle suddette zone costiere.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti, non sussistendo allo stato attuale alcuna normativa in materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del DDL, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono necessari eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.


Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento. Per la sua predisposizione sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del MITE, ritenuti congrui e sufficienti.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22 settembre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge **fa fronte** con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOL ON INTEGRATED COASTAL ZONE
MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN**

The Contracting Parties to the present Protocol,

Being Parties to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, adopted at Barcelona on 16 February 1976, and amended on 10 June 1995,

Desirous of implementing the obligations set out in Article 4, paragraphs 3(e) and 5, of the said Convention,

Considering that the coastal zones of the Mediterranean Sea are the common natural and cultural heritage of the peoples of the Mediterranean and that they should be preserved and used judiciously for the benefit of present and future generations,

Concerned at the increase in anthropic pressure on the coastal zones of the Mediterranean Sea which is threatening their fragile nature and *desirous* of halting and reversing the process of coastal zone degradation and of significantly reducing the loss of biodiversity of coastal ecosystems,

Worried by the risks threatening coastal zones due to climate change, which is likely to result, *inter alia*, in a rise in sea level, and *aware* of the need to adopt sustainable measures to reduce the negative impact of natural phenomena,

Convinced that, as an irreplaceable ecological, economic and social resource, the planning and management of coastal zones with a view to their preservation and sustainable development requires a specific integrated approach at the level of the Mediterranean basin as a whole and of its coastal States, taking into account their diversity and in particular the specific needs of islands related to geomorphological characteristics.

Taking into account the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on 10 December 1982, the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, done at Ramsar on 2 February 1971, and the Convention on Biological Diversity, done at Rio de Janeiro on 5 June 1992, to which many Mediterranean coastal States and the European Community are Parties,

Concerned in particular to act in cooperation for the development of appropriate and integrated plans for coastal zone management pursuant to Article 4, paragraph 1(e), of the United Nations Framework Convention on Climate Change, done at New York on 9 May 1992,

Drawing on existing experience with integrated coastal zone management and the work of various organizations, including the European institutions,

Based upon the recommendations and work of the Mediterranean Commission on Sustainable Development and the recommendations of the Meetings of the Contracting Parties held in Tunis in 1997, Monaco in 2001, Catania in 2003, and Portoroz in 2005, and the Mediterranean Strategy for Sustainable Development adopted in Portoroz in 2005,

Resolved to strengthen at the Mediterranean level the efforts made by coastal States to ensure integrated coastal zone management,

Determined to stimulate national, regional and local initiatives through coordinated promotional action, cooperation and partnership with the various actors concerned with a view to promoting efficient governance for the purpose of integrated coastal zone management,

Desirous of ensuring that coherence is achieved with regard to integrated coastal zone management in the application of the Convention and its Protocols,

Have agreed as follows:

PART I GENERAL PROVISIONS

Article 1 **GENERAL OBLIGATIONS**

In conformity with the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols, the Parties shall establish a common framework for the integrated management of the Mediterranean coastal zone and shall take the necessary measures to strengthen regional co-operation for this purpose.

Article 2 **DEFINITIONS**

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Parties" means the Contracting Parties to this Protocol.
- (b) "Convention" means the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, done at Barcelona on 16 February 1976, as amended on 10 June 1995.
- (c) "Organization" means the body referred to in Article 17 of the Convention.
- (d) "Centre" means the Priority Actions Programme Regional Activity Centre.

- (e) "Coastal zone" means the geomorphologic area either side of the seashore in which the interaction between the marine and land parts occurs in the form of complex ecological and resource systems made up of biotic and abiotic components coexisting and interacting with human communities and relevant socio-economic activities.
- (f) "Integrated coastal zone management" means a dynamic process for the sustainable management and use of coastal zones, taking into account at the same time the fragility of coastal ecosystems and landscapes, the diversity of activities and uses, their interactions, the maritime orientation of certain activities and uses and their impact on both the marine and land parts.

Article 3
GEOGRAPHICAL COVERAGE

1. The area to which the Protocol applies shall be the Mediterranean Sea area as defined in Article 1 of the Convention. The area is also defined by:
 - (a) the seaward limit of the coastal zone, which shall be the external limit of the territorial sea of Parties; and
 - (b) the landward limit of the coastal zone, which shall be the limit of the competent coastal units as defined by the Parties.
2. If, within the limits of its sovereignty, a Party establishes limits different from those envisaged in paragraph 1 of this Article, it shall communicate a declaration to the Depositary at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, or at any other subsequent time, in so far as:
 - (a) the seaward limit is less than the external limit of the territorial sea;
 - (b) the landward limit is different, either more or less, from the limits of the territory of coastal units as defined above, in order to apply, *inter alia*, the ecosystem approach and economic and social criteria and to consider the specific needs of islands related to geomorphological characteristics and to take into account the negative effects of climate change.
3. Each Party shall adopt or promote at the appropriate institutional level adequate actions to inform populations and any relevant actor of the geographical coverage of the present Protocol.

Article 4
PRESERVATION OF RIGHTS

1. Nothing in this Protocol nor any act adopted on the basis of this Protocol shall prejudice the rights, the present and future claims or legal views of any Party relating to the Law of the Sea, in particular the nature and the extent of marine areas, the delimitation of marine areas between States with opposite or adjacent coasts, the right and modalities of passage through straits used for international navigation and the right of innocent passage in territorial seas, as well as the nature and extent of the jurisdiction of the coastal State, the flag State or the port State.
2. No act or activity undertaken on the basis of this Protocol shall constitute grounds for claiming, contending or disputing any claim to national sovereignty or jurisdiction.
3. The provisions of this Protocol shall be without prejudice to stricter provisions respecting the protection and management of the coastal zone contained in other existing or future national or international instruments or programmes.
4. Nothing in this Protocol shall prejudice national security and defence activities and facilities; however, each Party agrees that such activities and facilities should be operated or established, so far as is reasonable and practicable, in a manner consistent with this Protocol.

Article 5
OBJECTIVES OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

The objectives of integrated coastal zone management are to:

- (a) facilitate, through the rational planning of activities, the sustainable development of coastal zones by ensuring that the environment and landscapes are taken into account in harmony with economic, social and cultural development;
- (b) preserve coastal zones for the benefit of current and future generations;
- (c) ensure the sustainable use of natural resources, particularly with regard to water use;
- (d) ensure preservation of the integrity of coastal ecosystems, landscapes and geomorphology;
- (e) prevent and/or reduce the effects of natural hazards and in particular of climate change, which can be induced by natural or human activities;
- (f) achieve coherence between public and private initiatives and between all decisions by the public authorities, at the national, regional and local levels, which affect the use of the coastal zone.

Article 6

GENERAL PRINCIPLES OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

In implementing this Protocol, the Parties shall be guided by the following principles of integrated coastal zone management:

- (a) The biological wealth and the natural dynamics and functioning of the intertidal area and the complementary and interdependent nature of the marine part and the land part forming a single entity shall be taken particularly into account.
- (b) All elements relating to hydrological, geomorphological, climatic, ecological, socio-economic and cultural systems shall be taken into account in an integrated manner, so as not to exceed the carrying capacity of the coastal zone and to prevent the negative effects of natural disasters and of development.
- (c) The ecosystems approach to coastal planning and management shall be applied so as to ensure the sustainable development of coastal zones.
- (d) Appropriate governance allowing adequate and timely participation in a transparent decision-making process by local populations and stakeholders in civil society concerned with coastal zones shall be ensured.
- (e) Cross-sectorally organized institutional coordination of the various administrative services and regional and local authorities competent in coastal zones shall be required.
- (f) The formulation of land use strategies, plans and programmes covering urban development and socio-economic activities, as well as other relevant sectoral policies, shall be required.
- (g) The multiplicity and diversity of activities in coastal zones shall be taken into account, and priority shall be given, where necessary, to public services and activities requiring, in terms of use and location, the immediate proximity of the sea.
- (h) The allocation of uses throughout the entire coastal zone should be balanced, and unnecessary concentration and urban sprawl should be avoided.
- (i) Preliminary assessments shall be made of the risks associated with the various human activities and infrastructure so as to prevent and reduce their negative impact on coastal zones.
- (j) Damage to the coastal environment shall be prevented and, where it occurs, appropriate restoration shall be effected.

Article 7
COORDINATION

1. For the purposes of integrated coastal zone management, the Parties shall:
 - (a) ensure institutional coordination, where necessary through appropriate bodies or mechanisms, in order to avoid sectoral approaches and facilitate comprehensive approaches;
 - (b) organize appropriate coordination between the various authorities competent for both the marine and the land parts of coastal zones in the different administrative services, at the national, regional and local levels;
 - (c) organize close coordination between national authorities and regional and local bodies in the field of coastal strategies, plans and programmes and in relation to the various authorizations for activities that may be achieved through joint consultative bodies or joint decision-making procedures.
2. Competent national, regional and local coastal zone authorities shall, insofar as practicable, work together to strengthen the coherence and effectiveness of the coastal strategies, plans and programmes established.

PART II
ELEMENTS OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

Article 8
PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE COASTAL ZONE

1. In conformity with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this Protocol, the Parties shall endeavour to ensure the sustainable use and management of coastal zones in order to preserve the coastal natural habitats, landscapes, natural resources and ecosystems, in compliance with international and regional legal instruments.
2. For this purpose, the Parties:
 - (a) Shall establish in coastal zones, as from the highest winter waterline, a zone where construction is not allowed. Taking into account, *inter alia*, the areas directly and negatively affected by climate change and natural risks, this zone may not be less than 100 meters in width, subject to the provisions of subparagraph (b) below. Stricter national measures determining this width shall continue to apply.

- (b) May adapt, in a manner consistent with the objectives and principles of this Protocol, the provisions mentioned above :
 - 1) for projects of public interest;
 - 2) in areas having particular geographical or other local constraints, especially related to population density or social needs, where individual housing, urbanisation or development are provided for by national legal instruments.
 - (c) Shall notify to the Organization their national legal instruments providing for the above adaptations.
3. The Parties shall also endeavour to ensure that their national legal instruments include criteria for sustainable use of the coastal zone. Such criteria, taking into account specific local conditions, shall include, *inter alia*, the following:
- (a) identifying and delimiting, outside protected areas, open areas in which urban development and other activities are restricted or, where necessary, prohibited;
 - (b) limiting the linear extension of urban development and the creation of new transport infrastructure along the coast;
 - (c) ensuring that environmental concerns are integrated into the rules for the management and use of the public maritime domain;
 - (d) providing for freedom of access by the public to the sea and along the shore;
 - (e) restricting or, where necessary, prohibiting the movement and parking of land vehicles, as well as the movement and anchoring of marine vessels, in fragile natural areas on land or at sea, including beaches and dunes.

Article 9
ECONOMIC ACTIVITIES

1. In conformity with the objectives and principles set forth in Articles 5 and 6 of this Protocol, and taking into account the relevant provisions of the Barcelona Convention and its Protocols, the Parties shall:
- (a) accord specific attention to economic activities that require immediate proximity to the sea;
 - (b) ensure that the various economic activities minimize the use of natural resources and take into account the needs of future generations;
 - (c) ensure respect for integrated water resources management and environmentally sound waste management;

- (d) ensure that the coastal and maritime economy is adapted to the fragile nature of coastal zones and that resources of the sea are protected from pollution;
 - (e) define indicators of the development of economic activities to ensure sustainable use of coastal zones and reduce pressures that exceed their carrying capacity;
 - (f) promote codes of good practice among public authorities, economic actors and non-governmental organizations.
2. In addition, with regard to the following economic activities, the Parties agree:
- (a) Agriculture and industry,
 - to guarantee a high level of protection of the environment in the location and operation of agricultural and industrial activities so as to preserve coastal ecosystems and landscapes and prevent pollution of the sea, water, air and soil;
 - (b) Fishing,
 - (i) to take into account the need to protect fishing areas in development projects;
 - (ii) to ensure that fishing practices are compatible with sustainable use of natural marine resources;
 - (c) Aquaculture,
 - (i) to take into account the need to protect aquaculture and shellfish areas in development projects;
 - (ii) to regulate aquaculture by controlling the use of inputs and waste treatment;
 - (d) Tourism, sporting and recreational activities,
 - (i) to encourage sustainable coastal tourism that preserves coastal ecosystems, natural resources, cultural heritage and landscapes;
 - (ii) to promote specific forms of coastal tourism, including cultural, rural and ecotourism, while respecting the traditions of local populations;
 - (iii) to regulate or, where necessary, prohibit the practice of various sporting and recreational activities, including recreational fishing and shellfish extraction;
 - (e) Utilization of specific natural resources,
 - (i) to subject to prior authorization the excavation and extraction of minerals, including the use of seawater in desalination plants and stone exploitation;
 - (ii) to regulate the extraction of sand, including on the seabed and river sediments or prohibit it where it is likely to adversely affect the equilibrium of coastal ecosystems;
 - (iii) to monitor coastal aquifers and dynamic areas of contact or interface between fresh and salt water, which may be adversely affected by the extraction of underground water or by discharges into the natural environment;

- (f) Infrastructure, energy facilities, ports and maritime works and structures, to subject such infrastructure, facilities, works and structures to authorization so that their negative impact on coastal ecosystems, landscapes and geomorphology is minimized or, where appropriate, compensated by non-financial measures;
- (g) Maritime activities, to conduct maritime activities in such a manner as to ensure the preservation of coastal ecosystems in conformity with the rules, standards and procedures of the relevant international conventions.

Article 10
SPECIFIC COASTAL ECOSYSTEMS

The Parties shall take measures to protect the characteristics of certain specific coastal ecosystems, as follows :

1. Wetlands and estuaries

In addition to the creation of protected areas and with a view to preventing the disappearance of wetlands and estuaries, the Parties shall:

- (a) take into account in national coastal strategies and coastal plans and programmes and when issuing authorizations, the environmental, economic and social function of wetlands and estuaries;
- (b) take the necessary measures to regulate or, if necessary, prohibit activities that may have adverse effects on wetlands and estuaries;
- (c) undertake, to the extent possible, the restoration of degraded coastal wetlands with a view to reactivating their positive role in coastal environmental processes.

2. Marine habitats

The Parties, recognizing the need to protect marine areas hosting habitats and species of high conservation value, irrespective of their classification as protected areas, shall:

- (a) adopt measures to ensure the protection and conservation, through legislation, planning and management of marine and coastal areas, in particular of those hosting habitats and species of high conservation value;
- (b) undertake to promote regional and international cooperation for the implementation of common programmes on the protection of marine habitats.

3. Coastal forests and woods

The Parties shall adopt measures intended to preserve or develop coastal forests and woods located, in particular, outside specially protected areas.

4. Dunes

The Parties undertake to preserve and, where possible, rehabilitate in a sustainable manner dunes and bars.

Article 11 COASTAL LANDSCAPES

1. The Parties, recognizing the specific aesthetic, natural and cultural value of coastal landscapes, irrespective of their classification as protected areas, shall adopt measures to ensure the protection of coastal landscapes through legislation, planning and management.

2. The Parties undertake to promote regional and international cooperation in the field of landscape protection, and in particular, the implementation, where appropriate, of joint actions for transboundary coastal landscapes.

Article 12 ISLANDS

The Parties undertake to accord special protection to islands, including small islands, and for this purpose to:

- (a) promote environmentally friendly activities in such areas and take special measures to ensure the participation of the inhabitants in the protection of coastal ecosystems based on their local customs and knowledge;
- (b) take into account the specific characteristics of the island environment and the necessity to ensure interaction among islands in national coastal strategies, plans and programmes and management instruments, particularly in the fields of transport, tourism, fishing, waste and water.

Article 13 CULTURAL HERITAGE

1. The Parties shall adopt, individually or collectively, all appropriate measures to preserve and protect the cultural, in particular archaeological and historical, heritage of coastal zones, including the underwater cultural heritage, in conformity with the applicable national and international instruments.

2. The Parties shall ensure that the preservation in situ of the cultural heritage of coastal zones is considered as the first option before any intervention directed at this heritage.

3. The Parties shall ensure in particular that elements of the underwater cultural heritage of coastal zones removed from the marine environment are conserved and managed in a manner safeguarding their long-term preservation and are not traded, sold, bought or bartered as commercial goods.

Article 14
PARTICIPATION

1. With a view to ensuring efficient governance throughout the process of the integrated management of coastal zones, the Parties shall take the necessary measures to ensure the appropriate involvement in the phases of the formulation and implementation of coastal and marine strategies, plans and programmes or projects, as well as the issuing of the various authorizations, of the various stakeholders, including:

- the territorial communities and public entities concerned;
- economic operators;
- non-governmental organizations;
- social actors;
- the public concerned.

Such participation shall involve *inter alia* consultative bodies, inquiries or public hearings, and may extend to partnerships.

2. With a view to ensuring such participation, the Parties shall provide information in an adequate, timely and effective manner.

3. Mediation or conciliation procedures and a right of administrative or legal recourse should be available to any stakeholder challenging decisions, acts or omissions, subject to the participation provisions established by the Parties with respect to plans, programmes or projects concerning the coastal zone.

Article 15
AWARENESS-RAISING, TRAINING, EDUCATION AND RESEARCH

1. The Parties undertake to carry out, at the national, regional or local level, awareness-raising activities on integrated coastal zone management and to develop educational programmes, training and public education on this subject.

2. The Parties shall organize, directly, multilaterally or bilaterally, or with the assistance of the Organization, the Centre or the international organizations concerned, educational programmes, training and public education on integrated

management of coastal zones with a view to ensuring their sustainable development.

3. The Parties shall provide for interdisciplinary scientific research on integrated coastal zone management and on the interaction between activities and their impacts on coastal zones. To this end, they should establish or support specialized research centres. The purpose of this research is, in particular, to further knowledge of integrated coastal zone management, to contribute to public information and to facilitate public and private decision-making.

PART III INSTRUMENTS FOR INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

Article 16 **MONITORING AND OBSERVATION MECHANISMS AND NETWORKS**

1. The Parties shall use and strengthen existing appropriate mechanisms for monitoring and observation, or create new ones if necessary. They shall also prepare and regularly update national inventories of coastal zones which should cover, to the extent possible, information on resources and activities, as well as on institutions, legislation and planning that may influence coastal zones.

2. In order to promote exchange of scientific experience, data and good practices, the Parties shall participate, at the appropriate administrative and scientific level, in a Mediterranean coastal zone network, in cooperation with the Organization.

3. With a view to facilitating the regular observation of the state and evolution of coastal zones, the Parties shall set out an agreed reference format and process to collect appropriate data in national inventories.

4. The Parties shall take all necessary means to ensure public access to the information derived from monitoring and observation mechanisms and networks.

Article 17 **MEDITERRANEAN STRATEGY FOR INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT**

The Parties undertake to cooperate for the promotion of sustainable development and integrated management of coastal zones, taking into account the Mediterranean Strategy for Sustainable Development and complementing it where necessary. To this end, the Parties shall define, with the assistance of the Centre, a common regional framework for integrated coastal zone management in the Mediterranean to be implemented by means of appropriate regional action plans and other operational instruments, as well as through their national strategies.

Article 18

NATIONAL COASTAL STRATEGIES, PLANS AND PROGRAMMES

1. Each Party shall further strengthen or formulate a national strategy for integrated coastal zone management and coastal implementation plans and programmes consistent with the common regional framework and in conformity with the integrated management objectives and principles of this Protocol and shall inform the Organization about the coordination mechanism in place for this strategy.
2. The national strategy, based on an analysis of the existing situation, shall set objectives, determine priorities with an indication of the reasons, identify coastal ecosystems needing management, as well as all relevant actors and processes, enumerate the measures to be taken and their cost as well as the institutional instruments and legal and financial means available, and set an implementation schedule.
3. Coastal plans and programmes, which may be self-standing or integrated in other plans and programmes, shall specify the orientations of the national strategy and implement it at an appropriate territorial level, determining, *inter alia* and where appropriate, the carrying capacities and conditions for the allocation and use of the respective marine and land parts of coastal zones.
4. The Parties shall define appropriate indicators in order to evaluate the effectiveness of integrated coastal zone management strategies, plans and programmes, as well as the progress of implementation of the Protocol.

Article 19

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

1. Taking into account the fragility of coastal zones, the Parties shall ensure that the process and related studies of environmental impact assessment for public and private projects likely to have significant environmental effects on the coastal zones, and in particular on their ecosystems, take into consideration the specific sensitivity of the environment and the inter-relationships between the marine and terrestrial parts of the coastal zone.
2. In accordance with the same criteria, the Parties shall formulate, as appropriate, a strategic environmental assessment of plans and programmes affecting the coastal zone.
3. The environmental assessments should take into consideration the cumulative impacts on the coastal zones, paying due attention, *inter alia*, to their carrying capacities.

Article 20
LAND POLICY

1. For the purpose of promoting integrated coastal zone management, reducing economic pressures, maintaining open areas and allowing public access to the sea and along the shore, Parties shall adopt appropriate land policy instruments and measures, including the process of planning.

2. To this end, and in order to ensure the sustainable management of public and private land of the coastal zones, Parties may *inter alia* adopt mechanisms for the acquisition, cession, donation or transfer of land to the public domain and institute easements on properties.

Article 21
ECONOMIC, FINANCIAL AND FISCAL INSTRUMENTS

For the implementation of national coastal strategies and coastal plans and programmes, Parties may take appropriate measures to adopt relevant economic, financial and/or fiscal instruments intended to support local, regional and national initiatives for the integrated management of coastal zones.

Part IV
RISKS AFFECTING THE COASTAL ZONE

Article 22
NATURAL HAZARDS

Within the framework of national strategies for integrated coastal zone management, the Parties shall develop policies for the prevention of natural hazards. To this end, they shall undertake vulnerability and hazard assessments of coastal zones and take prevention, mitigation and adaptation measures to address the effects of natural disasters, in particular of climate change.

Article 23
COASTAL EROSION

1. In conformity with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this Protocol, the Parties, with a view to preventing and mitigating the negative impact of coastal erosion more effectively, undertake to adopt the necessary measures to maintain or restore the natural capacity of the coast to adapt to changes, including those caused by the rise in sea levels.

2. The Parties, when considering new activities and works located in the coastal zone including marine structures and coastal defence works, shall take particular account of their negative effects on coastal erosion and the direct and

indirect costs that may result. In respect of existing activities and structures, the Parties should adopt measures to minimize their effects on coastal erosion.

3. The Parties shall endeavour to anticipate the impacts of coastal erosion through the integrated management of activities, including adoption of special measures for coastal sediments and coastal works.

4. The Parties undertake to share scientific data that may improve knowledge on the state, development and impacts of coastal erosion.

Article 24

RESPONSE TO NATURAL DISASTERS

1. The Parties undertake to promote international cooperation to respond to natural disasters, and to take all necessary measures to address in a timely manner their effects.

2. The Parties undertake to coordinate use of the equipment for detection, warning and communication at their disposal, making use of existing mechanisms and initiatives, to ensure the transmission as rapidly as possible of urgent information concerning major natural disasters. The Parties shall notify the Organization which national authorities are competent to issue and receive such information in the context of relevant international mechanisms.

3. The Parties undertake to promote mutual cooperation and cooperation among national, regional and local authorities, non-governmental organizations and other competent organizations for the provision on an urgent basis of humanitarian assistance in response to natural disasters affecting the coastal zones of the Mediterranean Sea.

PART V INTERNATIONAL COOPERATION

Article 25 TRAINING AND RESEARCH

1. The Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, to cooperate in the training of scientific, technical and administrative personnel in the field of integrated coastal zone management, particularly with a view to:

- (a) identifying and strengthening capacities;
- (b) developing scientific and technical research;
- (c) promoting centres specialized in integrated coastal zone management;
- (d) promoting training programmes for local professionals.

2. The Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, to promote scientific and technical research into integrated coastal zone management, particularly through the exchange of scientific and technical information and the coordination of their research programmes on themes of common interest.

Article 26

SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASSISTANCE

For the purposes of integrated coastal zone management, the Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations to cooperate for the provision of scientific and technical assistance, including access to environmentally sound technologies and their transfer, and other possible forms of assistance, to Parties requiring such assistance.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION AND ACTIVITIES OF COMMON INTEREST

1. The Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, to cooperate in the exchange of information on the use of the best environmental practices.
2. With the support of the Organization, the Parties shall in particular:
 - (a) define coastal management indicators, taking into account existing ones, and cooperate in the use of such indicators;
 - (b) establish and maintain up-to-date assessments of the use and management of coastal zones;
 - (c) carry out activities of common interest, such as demonstration projects of integrated coastal zone management.

Article 28

TRANSBOUNDARY COOPERATION

The Parties shall endeavour, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, bilaterally or multilaterally, to coordinate, where appropriate, their national coastal strategies, plans and programmes related to contiguous coastal zones. Relevant domestic administrative bodies shall be associated with such coordination.

*Article 29***TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL ASSESSMENT**

1. Within the framework of this Protocol, the Parties shall, before authorizing or approving plans, programmes and projects that are likely to have a significant adverse effect on the coastal zones of other Parties, cooperate by means of notification, exchange of information and consultation in assessing the environmental impacts of such plans, programmes and projects, taking into account Article 19 of this Protocol and Article 4, paragraph 3 (d) of the Convention.
2. To this end, the Parties undertake to cooperate in the formulation and adoption of appropriate guidelines for the determination of procedures for notification, exchange of information and consultation at all stages of the process.
3. The Parties may, where appropriate, enter into bilateral or multilateral agreements for the effective implementation of this Article.

**PART VI
INSTITUTIONAL PROVISIONS***Article 30***FOCAL POINTS**

Each Party shall designate a Focal Point to serve as liaison with the Centre on the technical and scientific aspects of the implementation of this Protocol and to disseminate information at the national, regional and local level. The Focal Points shall meet periodically to carry out the functions deriving from this Protocol.

*Article 31***REPORTS**

The Parties shall submit to the ordinary Meetings of the Contracting Parties, reports on the implementation of this Protocol, in such form and at such intervals as these Meetings may determine, including the measures taken, their effectiveness and the problems encountered in their implementation.

*Article 32***INSTITUTIONAL COORDINATION**

1. The Organization shall be responsible for coordinating the implementation of this Protocol. For this purpose, it shall receive the support of the Centre, to which it may entrust the following functions:

- (a) to assist the Parties to define a common regional framework for integrated coastal zone management in the Mediterranean pursuant to Article 17;
 - (b) to prepare a regular report on the state and development of integrated coastal zone management in the Mediterranean Sea with a view to facilitating implementation of the Protocol;
 - (c) to exchange information and carry out activities of common interest pursuant to Article 27;
 - (d) upon request, to assist the Parties:
 - to participate in a Mediterranean coastal zone network pursuant to Article 16;
 - to prepare and implement their national strategies for integrated coastal zone management pursuant to Article 18;
 - to cooperate in training activities and in scientific and technical research programmes pursuant to Article 25;
 - to coordinate, when appropriate, the management of transboundary coastal zones pursuant to Article 28;
 - (e) to organize the meetings of the Focal Points pursuant to Article 30;
 - (f) to carry out any other function assigned to it by the Parties.
2. For the purposes of implementing this Protocol, the Parties, the Organization and the Centre may jointly establish cooperation with non-governmental organizations the activities of which are related to the Protocol.

Article 33
MEETINGS OF THE PARTIES

1. The ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with the ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention held pursuant to Article 18 of the Convention. The Parties may also hold extraordinary meetings in conformity with that Article.
2. The functions of the meetings of the Parties to this Protocol shall be:
 - (a) to keep under review the implementation of this Protocol;
 - (b) to ensure that this Protocol is implemented in coordination and synergy with the other Protocols;
 - (c) to oversee the work of the Organization and of the Centre relating to the implementation of this Protocol and providing policy guidance for their activities;
 - (d) to consider the efficiency of the measures adopted for integrated coastal zone management and the need for other measures, in particular in the form of annexes or amendments to this Protocol;

- (e) to make recommendations to the Parties on the measures to be adopted for the implementation of this Protocol;
- (f) to examine the proposals made by the Meetings of Focal Points pursuant to Article 30 of this Protocol;
- (g) to consider reports transmitted by the Parties and making appropriate recommendations pursuant to Article 26 of the Convention;
- (h) to examine any other relevant information submitted through the Centre;
- (i) to examine any other matter relevant to this Protocol, as appropriate.

PART VII FINAL PROVISIONS

Article 34 RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION

1. The provisions of the Convention relating to any Protocol shall apply with respect to this Protocol.
2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 24 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties to this Protocol agree otherwise.

Article 35 RELATIONS WITH THIRD PARTIES

1. The Parties shall invite, where appropriate, States that are not Parties to this Protocol and international organizations to cooperate in the implementation of this Protocol.
2. The Parties undertake to adopt appropriate measures, consistent with international law, to ensure that no one engages in any activity contrary to the principles and objectives of this Protocol.

Article 36 SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Madrid, Spain, from 21 January 2008 to 20 January 2009 by any Contracting Party to the Convention.

Article 37

RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of Depository.

Article 38

ACCESSION

As from 21 January 2009 this Protocol shall be open for accession by any Party to the Convention.

Article 39

ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force on the thirtieth day (30) following the deposit of at least six (6) instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 40

AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the Arabic, English, French and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depository.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE AT MADRID, SPAIN, this twenty-first day of January two thousand and eight.

4.2.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/19

PROTOCOLLO**sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo**

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

NELLA LORO QUALITÀ DI PARTI della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

DESIDEROSE di adempiere agli obblighi definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), e paragrafo 5, della suddetta convenzione,

CONSIDERANDO che le zone costiere del mar Mediterraneo costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e che devono essere preservate e utilizzate con oculatezza a beneficio delle generazioni presenti e future,

PREOCCUPATE per l'aumento della pressione antropica nelle zone costiere del Mediterraneo, che ne minaccia la fragile natura, e desiderose di arrestare e invertire il processo di degrado delle zone di costa e di ridurre in misura significativa la perdita della biodiversità degli ecosistemi costieri,

PREOCCUPATE per i rischi cui sono esposte le zone costiere a motivo dei cambiamenti climatici, che possono dar luogo, tra l'altro, a un innalzamento del livello del mare, e consapevoli della necessità di adottare misure sostenibili volte a ridurre l'impatto negativo dei fenomeni naturali,

CONVINTE che la pianificazione e la gestione delle zone costiere ai fini della preservazione e dello sviluppo sostenibile dell'insostituibile risorsa ecologica, economica e sociale che esse rappresentano comporta la necessità di un approccio integrato specifico per l'intero bacino mediterraneo e i relativi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità e segnatamente delle esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche,

TENUTO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e della convenzione sulla diversità biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, a cui hanno aderito molti Stati costieri del Mediterraneo e la Comunità europea,

DESIDEROSE, in particolare, di cooperare all'elaborazione di opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992,

SULLA BASE dell'esperienza acquisita nella gestione integrata delle zone costiere e dell'operato di varie organizzazioni, incluse le istituzioni europee,

SULLA BASE delle raccomandazioni e dei lavori della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile e delle raccomandazioni delle riunioni delle parti contraenti svoltesi a Tunisi nel 1997, a Monaco nel 2001, a Catania nel 2003 e a Portorose nel 2005, nonché della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile adottata a Portorose nel 2005,

RISOLUTE a intensificare a livello del Mediterraneo l'azione intrapresa dagli Stati costieri per garantire la gestione integrata delle zone costiere,

DETERMINATE a incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato con le varie parti interessate, al fine di promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere,

DESIDEROSE di garantire la coerenza della gestione integrata delle zone costiere nell'applicazione della convenzione e dei relativi protocolli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obblighi generali

Conformemente alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e ai suoi protocolli, le parti istituiscono un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e adottano le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «parti»: le parti contraenti del presente protocollo;
- b) «convenzione»: la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;
- c) «organizzazione»: l'organismo di cui all'articolo 17 della convenzione;
- d) «centro»: il centro di attività regionali per il programma di azioni prioritarie;
- e) «zona costiera»: l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche;
- f) «gestione integrata delle zone costiere»: un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

Articolo 3

Ambito di applicazione geografico

1. L'ambito di applicazione del protocollo è costituito dalla zona del mar Mediterraneo quale definita all'articolo 1 della convenzione. Tale zona è inoltre definita:

- a) dal limite marittimo della zona costiera, costituito dal limite esterno del mare territoriale delle parti; e

- b) dal limite terrestre della zona costiera, costituito dal limite delle unità costiere competenti definite dalle parti.

2. Qualora, entro i limiti della propria sovranità, una parte stabilisca limiti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo essa trasmette una dichiarazione al depositario nel caso in cui:

- a) il limite marittimo sia inferiore al limite esterno del mare territoriale;
- b) il limite terrestre sia diverso (superiore o inferiore) dai limiti del territorio delle unità costiere quali definite in precedenza, al fine di applicare, tra gli altri, l'approccio ecosistemico e i criteri economico-sociali e di considerare le esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche e di tenere conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3. Le parti adottano o promuovono, al livello istituzionale adeguato, le azioni necessarie per informare le popolazioni e le altre parti interessate circa l'ambito di applicazione geografico del presente protocollo.

Articolo 4

Riserva di diritti

1. Nessuna disposizione del presente protocollo, né alcun atto adottato sulla base del medesimo, può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche presenti o future delle parti relative al diritto del mare, in particolare la natura e l'estensione delle zone marine, la delimitazione delle zone marine tra gli Stati aventi coste opposte o adiacenti, il diritto e le modalità di passaggio negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e il diritto di passaggio inoffensivo nei mari territoriali, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera o dello Stato di approdo.

2. Nessun atto o attività realizzata sulla base del presente protocollo può costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o giurisdizione nazionale.

3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano fatte salve le disposizioni più rigorose in materia di tutela e gestione delle zone costiere contenute in altri strumenti e programmi nazionali o internazionali, esistenti o futuri.

4. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica le attività e le installazioni deputate alla sicurezza e alla difesa nazionale; tuttavia le parti convengono che tali attività e installazioni siano gestite o stabilite, per quanto ragionevole e possibile, in modo conforme al presente protocollo.

4.2.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/21

*Articolo 5***Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere**

La gestione integrata delle zone costiere è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
- b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- c) garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
- d) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
- e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
- f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

*Articolo 6***Principi generali della gestione integrata delle zone costiere**

Nell'attuazione del presente protocollo, le parti si attengono ai principi di gestione integrata delle zone costiere di seguito enunciati.

- a) Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e l'interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un'unica entità.
- b) Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.
- c) Occorre applicare l'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile.
- d) Occorre garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della società civile inte-

ressati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva nell'ambito di un processo decisionale trasparente.

- e) Occorre garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
- f) Occorre elaborare strategie, piani e programmi per l'utilizzo del territorio che tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché altre politiche settoriali pertinenti.
- g) Occorre tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l'immediata vicinanza al mare.
- h) Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull'intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.
- i) Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurre gli impatti negativi sulle zone costiere.
- j) Occorre prevenire i danni all'ambiente costiero e, qualora essi si verificassero, provvedere a un adeguato ripristino.

*Articolo 7***Coordinamento**

1. Ai fini della gestione integrata delle zone costiere, le parti:
 - a) assicurano un coordinamento istituzionale, ove del caso attraverso idonei organismi o meccanismi, al fine di evitare approcci settoriali e favorire un approccio globale;
 - b) organizzano un adeguato coordinamento tra le varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere nei vari servizi amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) organizzano uno stretto coordinamento tra autorità nazionali e organismi regionali e locali per quanto riguarda le strategie, i piani e i programmi costieri nonché per le varie autorizzazioni all'esercizio di attività; tale coordinamento può essere conseguito nell'ambito di organi consultivi comuni o di procedure decisionali congiunte.
2. Le autorità nazionali, regionali e locali competenti per le zone costiere collaborano, per quanto possibile, per migliorare la coerenza e l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

PARTE II

ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE*Articolo 8***Protezione e uso sostenibile delle zone costiere**

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti si adoperano per garantire l'uso e la gestione sostenibili delle zone costiere, al fine di preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri, nel rispetto degli strumenti giuridici regionali e internazionali.

2. A tal fine, le parti:

- a) istituiscono nelle aree costiere, a partire dal livello superiore di marea invernale, una zona dove non è permesso edificare. Tenuto conto, tra l'altro, delle aree direttamente e negativamente interessate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali, la zona in questione non può avere larghezza inferiore a 100 metri, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente lettera b). Sono fatti salvi i provvedimenti nazionali che fissano tale misura in modo più rigoroso;
- b) possono adeguare, nel rispetto degli obiettivi e dei principi del presente protocollo, le disposizioni summenzionate:
 - 1) per i progetti di pubblico interesse;
 - 2) nelle aree caratterizzate da particolari limiti geografici o ad altri vincoli locali, connessi in particolare alla densità di popolazione o a necessità sociali, in cui gli interventi individuali di edilizia abitativa, urbanizzazione o sviluppo sono disciplinati da strumenti giuridici nazionali;
- c) notificano all'organizzazione i rispettivi strumenti giuridici nazionali recanti i succitati adeguamenti.

3. Le parti si sforzano altresì di garantire che nei loro strumenti giuridici nazionali siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere. Tali criteri, tenuto conto delle specifiche condizioni locali, comprendono in particolare i seguenti aspetti:

- a) l'individuazione e la delimitazione, al di fuori delle aree protette, di aree libere in cui lo sviluppo urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;
- b) la limitazione dell'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa;
- c) l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico;
- d) il libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva;
- e) la limitazione e, se necessario, il divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri nonché di navigazione e di

ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune.

*Articolo 9***Attività economiche**

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo e tenuto conto delle pertinenti disposizioni della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, le parti:

- a) accordano particolare attenzione alle attività economiche che richiedono la prossimità immediata del mare;
- b) provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l'uso delle risorse naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future;
- c) garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e di una gestione sostenibile dei rifiuti;
- d) provvedono affinché l'economia marittima e costiera rispetti la fragile natura delle zone costiere e le risorse del mare siano preservate dall'inquinamento;
- e) definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico;
- f) promuovono codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

2. Le parti convengono inoltre, per quanto riguarda le attività economiche di seguito indicate:

- a) agricoltura e industria:

di garantire un elevato livello di tutela ambientale nella scelta dell'ubicazione e nell'esercizio delle attività agricole e industriali, al fine di preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento del mare, dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- b) pesca:

- i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo;

- ii) di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse marine naturali;

- c) acquacoltura:

- i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostaceicoltura nella realizzazione di progetti di sviluppo;

- ii) di disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti;

4.2.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/23

d) turismo e attività sportive e ricreative:

- i) di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi costieri;
- ii) di promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l'ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali;
- iii) di disciplinare o, se necessario, vietare, l'esercizio di varie attività sportive e ricreative, compresa la pesca ricreativa e la raccolta di molluschi;

e) utilizzo di risorse naturali specifiche:

- i) di subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, compreso l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento di materiale inerte;
- ii) di disciplinare l'estrazione di sabbia, compresi i sedimenti marini e fluviali e di vietare tale attività laddove possa verosimilmente perturbare l'equilibrio degli ecosistemi costieri;
- iii) di monitorare le falde acquifere costiere e le zone dinamiche di contatto o interfaccia tra acque dolci e salate, che possono essere danneggiate dall'estrazione di acque sotterranee o da scarichi nell'ambiente naturale;

f) infrastrutture, impianti per la produzione di energia, porti, opere e strutture marittime:

di subordinare ad autorizzazione tali infrastrutture, impianti, opere e strutture, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie;

g) attività marittime:

di esercitare le attività marittime in modo da garantire la preservazione degli ecosistemi costieri in conformità delle regole, norme e procedure previste dalle pertinenti convenzioni internazionali.

Articolo 10

Ecosistemi costieri particolari

Le parti adottano misure volte a preservare le caratteristiche di alcuni ecosistemi costieri particolari secondo le seguenti modalità.

1. Zone umide ed estuari

Oltre a istituire zone protette intese a evitare la scomparsa di zone umide ed estuari, le parti:

- a) nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere e all'atto del rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della funzione ambientale, economica e sociale delle zone umide e degli estuari;
- b) adottano opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari;
- c) procedono, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri.

2. Habitat marini

Le parti, riconoscendo la necessità di proteggere le zone marine che ospitano habitat e specie di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla loro classificazione come zone protette:

- a) adottano misure volte a garantire, mediante interventi di legislazione, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico;
- b) si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini.

3. Foreste e boschi costieri

Le parti adottano misure volte a preservare e a sviluppare le foreste e i boschi costieri, con particolare riguardo a quelli situati al di fuori delle aree specialmente protette.

4. Dune

Le parti si impegnano a preservare e, ove possibile, a ripristinare in modo sostenibile le dune e i cordoni dunali.

Articolo 11

Paesaggi costieri

1. Le parti, riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, a prescindere dalla loro classificazione come aree protette, adottano misure volte a garantire la protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione.

2. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica e segnatamente l'attuazione, ove opportuno, di azioni congiunte per i paesaggi costieri transfrontalieri.

Articolo 12**Isole**

Le parti si impegnano a conferire speciale protezione alle isole, comprese le piccole isole, e, a tal fine:

- a) a promuovere attività compatibili con l'ambiente in tali zone e ad adottare misure speciali volte a garantire la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, sulla base delle loro conoscenze e degli usi locali;
- b) a tener conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente insulare e della necessità di garantire un'interazione tra le isole nell'ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli strumenti di gestione per le zone costiere, in particolare nel settore dei trasporti, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

Articolo 13**Patrimonio culturale**

1. In conformità degli strumenti nazionali e internazionali applicabili, le parti adottano, individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.
2. Le parti assicurano che la conservazione in situ del patrimonio culturale delle zone costiere sia considerata l'opzione prioritaria prima di procedere a qualsiasi intervento sul patrimonio.
3. Le parti assicurano in particolare che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da garantirne la conservazione a lungo termine e non formino oggetto di vendita, acquisto o baratto come beni commerciali.

Articolo 14**Partecipazione**

1. Al fine di garantire una governance efficace nell'intero processo di gestione integrata delle zone costiere, le parti adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, e segnatamente:

- delle collettività territoriali e degli enti pubblici interessati,
- degli operatori economici,
- delle organizzazioni non governative,
- degli attori sociali, e
- dei cittadini interessati,

alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine, nonché al

rilascio delle varie autorizzazioni. Tale partecipazione prevede, in particolare, il ricorso ad organi consultivi, indagini o audizioni pubbliche, e può assumere la forma di un partenariato.

2. Al fine di assicurare tale partecipazione, le parti forniscono le informazioni in maniera adeguata, tempestiva ed efficace.

3. I portatori di interesse che intendono contestare decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione stabilite dalle parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le zone costiere devono avere accesso a procedure di mediazione o conciliazione e a possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Articolo 15**Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca**

1. Le parti si impegnano a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema.
2. Le parti organizzano, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.
3. Le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tal fine esse devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a contribuire all'informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e privato.

PARTE III

STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE**Articolo 16****Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione**

1. Le parti utilizzano e rafforzano gli opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione esistenti o, se necessario, istituiscono nuovi meccanismi. Inoltre esse elaborano e mantengono regolarmente aggiornati inventari nazionali delle zone costiere che comprendano, per quanto possibile, informazioni riguardanti le risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione che possono interessare le zone costiere.

2. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche, le parti partecipano, al livello amministrativo e scientifico adeguato, a una rete delle zone costiere del Mediterraneo, in collaborazione con l'organizzazione.

4.2.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/25

3. Al fine di agevolare l'osservazione regolare dello stato e dell'evoluzione delle zone costiere, le parti definiscono di comune accordo un formato e un procedimento di riferimento per la raccolta dei dati destinati agli inventari nazionali.

4. Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni provenienti dai meccanismi e dalle reti di monitoraggio e osservazione.

Articolo 17

Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere

Le parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile e, se necessario, integrandola. A tal fine le parti definiscono, con l'aiuto del centro, un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, che sarà attuato mediante idonei piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, nonché nell'ambito delle rispettive strategie nazionali.

Articolo 18

Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere

1. Le parti rafforzano o elaborano una strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere nonché piani e programmi di attuazione per le zone costiere in conformità del quadro regionale comune e nel rispetto degli obiettivi e dei principi di gestione stabiliti dal presente protocollo; esse informano l'organizzazione circa il meccanismo di coordinamento predisposto per tale strategia.

2. La strategia nazionale, basata sull'analisi della situazione esistente, definisce gli obiettivi e stabilisce priorità debitamente motivate, identifica gli ecosistemi costieri che necessitano di una gestione nonché tutti gli attori e i processi pertinenti, specifica le misure da adottare e i relativi costi nonché gli strumenti istituzionali e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e fissa un calendario di attuazione.

3. I piani e i programmi per le zone costiere, che possono essere specifici o integrati in altri piani e programmi, precisano gli orientamenti della strategia nazionale e attuano tale strategia a un livello territoriale adeguato; in particolare essi stabiliscono, ove opportuno, le capacità di carico e le condizioni per l'assegnazione e l'utilizzo della parte marina e della parte terrestre delle zone costiere.

4. Le parti definiscono idonei indicatori al fine di valutare l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata delle zone costiere nonché lo stato di attuazione del protocollo.

Articolo 19

Valutazione ambientale

1. In considerazione della fragilità delle zone costiere, le parti provvedono affinché il processo e gli studi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono produrre effetti ambientali significativi sulle zone costiere, e segnatamente sui loro ecosistemi, tengano conto della particolare sensibilità dell'ambiente e delle interrelazioni tra la parte marina e la parte terrestre delle zone costiere.

2. In base agli stessi criteri, le parti formulano, se del caso, una valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che interessano le zone costiere.

3. Le valutazioni ambientali devono tenere conto degli impatti cumulativi sulle zone costiere e in particolare delle capacità di carico di tali zone.

Articolo 20

Politica fondiaria

1. Al fine di promuovere la gestione integrata delle zone costiere, ridurre le pressioni economiche, preservare le aree non urbanizzate e consentire l'accesso del pubblico al mare e lungo la riva, le parti adottano idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria, compreso in materia di pianificazione.

2. A tal fine, per garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, le parti possono, in particolare, adottare meccanismi per l'acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà.

Articolo 21

Strumenti economici, finanziari e fiscali

Ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, le parti possono prendere opportune misure per l'adozione di pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

PARTE IV

RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE

Articolo 22

Rischi naturali

Nell'ambito delle strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere, le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali. A tal fine esse realizzano valutazioni di vulnerabilità e di rischio delle zone costiere e adottano misure di prevenzione, mitigazione e adattamento intese a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, in particolare dei cambiamenti climatici.

Articolo 23**Erosione costiera**

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare.

2. Nell'esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. In relazione alle attività e alle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurre al minimo gli effetti sull'erosione costiera.

3. Le parti si impegnano a prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere.

4. Le parti si impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera.

Articolo 24**Risposta ai disastri naturali**

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali e a prendere tutte le misure necessarie per contrastarne tempestivamente gli effetti.

2. Le parti si impegnano a coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione di cui dispongono, facendo ricorso ai meccanismi e alle iniziative esistenti, per garantire nei tempi più brevi possibili la trasmissione di informazioni urgenti sulle catastrofi naturali gravi. Le parti notificano all'organizzazione le autorità nazionali competenti a fornire e ricevere tali informazioni nell'ambito dei pertinenti meccanismi internazionali.

3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione reciproca e la cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni competenti al fine di predisporre tempestivamente un'adeguata assistenza umanitaria in risposta alle catastrofi naturali che colpiscono le zone costiere del Mediterraneo.

PARTE V**COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****Articolo 25****Formazione e ricerca**

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a

cooperare alla formazione del personale scientifico, tecnico e amministrativo nel settore della gestione integrata delle zone costiere, in particolare al fine di:

- a) individuare e rafforzare le capacità;
- b) sviluppare la ricerca scientifica e tecnica;
- c) promuovere centri specializzati nella gestione integrata della zona costiera;
- d) promuovere programmi di formazione destinati ai professionisti locali.

2. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a promuovere la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere, in particolare attraverso lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e il coordinamento dei rispettivi programmi di ricerca su materie di interesse comune.

Articolo 26**Assistenza scientifica e tecnica**

Ai fini della gestione integrata delle zone costiere le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare al fine di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie.

Articolo 27**Scambio di informazioni e attività di interesse comune**

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare allo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali.

2. Con l'aiuto dell'organizzazione, le parti devono in particolare:

- a) definire indicatori di gestione delle zone costiere, tenendo conto di quelli esistenti, e cooperare all'utilizzo di tali indicatori;
- b) effettuare valutazioni dell'utilizzo e della gestione delle zone costiere e aggiornare le valutazioni esistenti;
- c) realizzare attività di comune interesse, quali progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere.

4.2.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/27

*Articolo 28***Cooperazione transfrontaliera**

Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue. A tale coordinamento partecipano gli enti amministrativi nazionali competenti.

*Articolo 29***Valutazione ambientale transfrontaliera**

1. Nell'ambito del presente protocollo le parti, prima di autorizzare o approvare piani, programmi o progetti che possono produrre effetti negativi significativi sulle zone costiere di altre parti, cooperano mediante notifiche, scambi di informazioni e consultazioni alla valutazione degli impatti ambientali di detti piani, programmi e progetti, tenuto conto dell'articolo 19 del presente protocollo e dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della convenzione.

2. A tal fine le parti si impegnano a cooperare all'elaborazione e all'adozione di idonei orientamenti per la definizione delle procedure di notifica, scambio di informazioni e consultazione in tutte le fasi del processo.

3. Ove opportuno, le parti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali ai fini dell'efficace applicazione del presente articolo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI*Articolo 30***Punti di contatto**

Le parti designano un punto di contatto che assicuri il collegamento con il centro in relazione agli aspetti tecnici e scientifici connessi all'attuazione del presente protocollo e diffonda le informazioni a livello nazionale, regionale e locali. I punti di contatto si riuniscono periodicamente per espletare le funzioni derivanti dal presente protocollo.

*Articolo 31***Relazioni**

Le parti presentano relazioni sull'attuazione del presente protocollo alle riunioni ordinarie delle parti contraenti, nella forma e con la frequenza da esse stabilite. Le relazioni specificano le misure adottate, il loro grado di efficacia e le difficoltà incontrate nella loro attuazione.

*Articolo 32***Coordinamento istituzionale**

1. All'organizzazione compete la responsabilità di coordinare l'attuazione del presente protocollo. A tal fine essa si avvale dell'aiuto del centro, al quale può delegare le seguenti funzioni:

a) assistere le parti nella definizione di un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 17;

b) stilare relazioni periodiche sullo stato e sull'evoluzione della gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo al fine di agevolare l'attuazione del protocollo;

c) procedere allo scambio di informazioni e alla realizzazione di attività di interesse comune in conformità dell'articolo 27;

d) aiutare le parti che lo richiedano:

— a partecipare alla rete delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 16;

— a elaborare e attuare le loro strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere in conformità dell'articolo 18;

— a cooperare nell'ambito di attività di formazione e di programmi di ricerca tecnica e scientifica in conformità dell'articolo 25;

— a coordinare, ove del caso, la gestione delle zone costiere transfrontaliere in conformità dell'articolo 28;

e) organizzare le riunioni dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30;

f) espletare qualsiasi altra funzione ad esso assegnata dalle parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, le parti, l'organizzazione e il centro possono stabilire congiuntamente una cooperazione con le organizzazioni non governative operanti in settori attinenti al presente protocollo.

*Articolo 33***Riunioni delle parti**

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono a margine delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione organizzate in conformità dell'articolo 18 della convenzione stessa. Le parti possono altresì organizzare riunioni straordinarie in conformità dello stesso articolo.

2. Le funzioni delle riunioni delle parti del presente protocollo sono:

a) monitorare l'applicazione del presente protocollo;

L 34/28

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

4.2.2009

- b) garantire che il presente protocollo sia attuato in coordinamento e sinergia con altri protocolli;
- c) vigilare sull'operato dell'organizzazione e del centro in relazione all'attuazione del presente protocollo e fornire orientamenti per le loro attività;
- d) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione integrata delle zone costiere e valutare la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di allegati o modifiche del presente protocollo;
- e) presentare raccomandazioni alle parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente protocollo;
- f) esaminare le proposte formulate in sede di riunione dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30 del presente protocollo;
- g) esaminare le relazioni trasmesse dalle parti e formulare opportune raccomandazioni in conformità dell'articolo 26 della convenzione;
- h) vagliare qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa per il tramite del centro;
- i) ove del caso, esaminare qualsiasi altra questione riguardante il presente protocollo.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Relazioni con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione relative a ogni protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformità dell'articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo patto contrario delle parti del presente protocollo.

Articolo 35

Relazioni con i terzi

1. Le parti invitano gli Stati che non sono parti e le organizzazioni internazionali a cooperare, all'occorrenza, all'applicazione del presente protocollo.

2. Le parti si impegnano ad adottare opportune misure, conformi al diritto internazionale, intese a garantire che nessuno intraprenda attività che contrastino con i principi e gli obiettivi del presente protocollo.

Articolo 36

Firma

Il presente protocollo è aperto a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione.

Articolo 37

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna che assume le funzioni di depositario.

Articolo 38

Adesione

A decorrere dal 21 gennaio 2009 il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni parte alla convenzione.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data del deposito di almeno sei (6) strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, di cui i testi nella lingua araba, inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO A MADRID, SPAGNA, addì ventuno gennaio duemilaotto.